



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 462

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 1° dicembre 2020

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali e delle schede nella Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale (Riunione n. 4) . . . . .</i>	<i>Pag. 5</i>
--	---------------

### Commissioni riunite

5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>Pag. 6</i>
---------------------------	---------------

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . .</i>	<i>» 19</i>
---	-------------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120) . . . . .</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>» 20</i>

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>Pag. 27</i>
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 151) . . . . .</i>	<i>» 40</i>

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria . . . . .</i>	<i>» 41</i>
---------------------------	-------------

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 200) . . . . .</i>	<i>» 54</i>
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 201) . . . . .</i>	<i>» 54</i>
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 202) . . . . .</i>	<i>» 55</i>

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 153) . . . . .</i>	<i>» 56</i>
--	-------------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.*

12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	57
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 160)</i> . . . . .	»	58
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57)</i> . . . . .	»	59
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	59
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	63

### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato X analisi dei programmi e dei collaboratori di giustizia (Riunione n. 16)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	87
---	-------------	----

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	88
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	89

---



**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 1° dicembre 2020

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali  
e delle schede nella Circoscrizione Estero – ripartizione  
America meridionale**

**Riunione n. 4**

*Relatori: CUCCA (IV-PSI) e D'ANGELO (M5S)*

*Orario: dalle ore 17,25 alle ore 18,40*

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 1° dicembre 2020

**Plenaria**

**10<sup>a</sup> Seduta**

**Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente D'ALFONSO comunica che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 1.1000/220 (testo 2), 1.1000/700 (testo 2), 10.0.107 (testo 2), 17.0.28 (testo 2), 20.0.9 (testo 2), 26.1 (testo corretto) e 32.4 (testo 3), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati l'emendamento 5.37, nonché i subemendamenti 1.1000/412 e 1.1000/451.

Informa altresì che l'emendamento 1.172 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1994/40/5-6, pubblicato in allegato.

In merito all'*iter* del disegno di legge come già convenuto, informa che il Governo sta predisponendo un subemendamento all'emendamento 1.1000 che include i decreti-legge 154 e 157.

Propone alle Commissioni riunite di fissare per venerdì alle ore 13 il termine per presentare subemendamenti. Preannuncia inoltre che l'esame di tutte le proposte emendative inizierà mercoledì 9 dicembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Interviene il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA per avvertire che il Governo ritira il subemendamento 1.1000/2000 e presenterà entro le ore 21 di oggi un nuovo subemendamento che recepisce i testi dei decreti Ristori 3 e Ristori 4. Chiarisce quindi che tale decisione è maturata al fine di rendere più semplice la conseguente fase emendativa e di favorire il confronto parlamentare.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) chiede se esistano precedenti di subemendamenti cui vengano presentati subemendamenti.

Il PRESIDENTE cita un precedente relativo alla scorsa legge di bilancio.

Il senatore MANCA (*PD*) ritiene la proposta della Presidenza ragionevole ed equilibrata, nonché utile a completare l'*iter* di conversione del provvedimento in modo ordinato. Resta ora da fare un lavoro proficuo per selezionare le tematiche politicamente più significative, al fine di arrivare in tempi rapidi ad un numero di emendamenti tale da consentire al Governo di compiere tutte le verifiche necessarie.

Rimette quindi alla Presidenza la definizione delle modalità più appropriate per raggiungere tale obiettivo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), ritornando sui profili procedurali rilevati dal senatore Romeo, ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2021, l'emendamento del Governo fu in effetti oggetto di un subemendamento dei relatori.

Il PRESIDENTE conferma quanto ricordato dalla senatrice Ferrero e giudica perfettamente sovrapponibili i due casi.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo e alla maggioranza se vi sarà l'intenzione, che confermerebbe peraltro la collaborazione emersa in occasione del voto sullo scostamento di bilancio, di accogliere emendamenti significativi presentati dalle opposizioni. In tal caso si potrà infatti procedere in maniera ordinata e nel rispetto dei tempi che verranno previsti, riuscendo anche a conferire il mandato ai relatori. In caso contrario, confermando quindi l'atteggiamento di sostanziale chiusura della maggioranza già emerso in occasione dell'esame di altri provvedimenti d'urgenza volti a far fronte all'emergenza da COVID-19, l'unico esito possibile, senza impegnare inutilmente le Commissioni riunite, è la conclusione senza mandato ai relatori.

Il senatore PITTELLA (*PD*) condivide il percorso indicato dal Presidente e dal senatore Manca e auspica si pongano le condizioni per un esame ordinato, come evocato dal senatore Romeo. A nome del Gruppo del Partito Democratico chiede quindi al Governo di assumere un atteggiamento collaborativo, anche per valorizzare i lavori parlamentari e per scongiurare l'ipotesi di non riuscire votare il mandato ai relatori.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), nel premettere che non vi sono da parte di Forza Italia preclusioni di carattere metodologico su quanto prospettato dalla Presidenza, chiede solo di calibrare meglio il termine per la presentazione dei subemendamenti, alla luce della particolare difficoltà dell'esame, determinata dalla confluenza di più provvedimenti di urgenza nel medesimo *iter* di conversione.

Richiama quindi l'attenzione su una specifica questione, concernente le modalità di esame degli emendamenti riferiti alle disposizioni in materia di giustizia contenute nel decreto «Ristori 1», oggetto di particolare sensibilità da parte dei componenti della Commissione competente.

Ritiene quindi condivisibile la posizione espressa dal senatore Romeo, sulla necessità di verificare la effettiva disponibilità del Governo e della maggioranza a valutare i temi politici proposti dalle opposizioni, in modo che non si verifichi più quanto accaduto durante l'esame dei decreti precedenti, con l'emarginazione delle forze politiche di minoranza.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*), intervenendo incidentalmente, informa le Commissioni riunite che il relatore Marino non presenzia oggi i lavori a causa di un incidente occorsogli, formulandogli i migliori auguri di pronta guarigione.

Le Commissioni riunite si associano.

Il senatore FENU (*M5S*) si associa alle ipotesi di programma indicate dal Presidente ed esprime, a nome del proprio Gruppo, l'auspicio che il Governo valuti le proposte dei parlamentari, che in molti casi sono condivise da tutte le forze politiche.



Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) condivide gli interventi dei colleghi di opposizione e sollecita la maggioranza ad assumere un atteggiamento di grande chiarezza per comprendere le reali possibilità di una collaborazione, che in occasione dei precedenti decreti-legge recanti misure per far fronte alla crisi economica non si è realizzata.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di posticipare il termine per i subemendamenti a sabato 5 alle ore 12.

Il presidente PESCO, in relazione alla richiesta formulata dal senatore Romeo, ritiene che un buon punto di mediazione possa essere la fissazione del termine di presentazione dei subemendamenti alle 18 di venerdì 4 dicembre.

Si associa quindi all'auspicio, formulato in tutti gli interventi, di un confronto serio e fattivo sulle proposte più qualificanti indicate dalle varie componenti politiche.

Segnala, al riguardo, che l'ulteriore, preannunciato provvedimento in tema di ristori presenterà spazi finanziari ampi e adeguati alla ridefinizione complessiva delle misure di sostegno ai settori produttivi danneggiati dalle ricadute della crisi sanitaria.

Invita pertanto i Gruppi, in relazione all'esame in corso, a concentrarsi su interventi calibrati e selettivi, a partire dall'ampliamento della platea dei codici ATECO, che possano realisticamente trovare riscontro dal punto di vista finanziario e politico, e offrire indicazioni utili per il successivo ridisegno organico della materia nel successivo provvedimento.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che in occasione della discussione in Assemblea sullo scostamento di bilancio si era sottolineata la necessità di superare la logica dei codici ATECO.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nell'esprimere la propria adesione alle indicazioni di metodo emerse nel corso della discussione, ritiene opportuno convocare quanto prima un Ufficio di Presidenza, volto ad individuare gli spazi politici di confronto e collaborazione tra Governo, maggioranza e opposizione, nonché a costruire gli impegni politici condivisi relativi ai prossimi provvedimenti, che potrebbero ricevere veste formale in un ordine del giorno.

Si dichiara quindi convinto che, alla luce del contenuto del decreto Ristori-*quater*, vi siano questa volta le condizioni per un lavoro serio e significativo, che consenta di trovare una soluzione dignitosa e soddisfacente per tutte le forze politiche e rispondente alle istanze provenienti dalla società e dal mondo produttivo.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta del senatore Errani di convocare un Ufficio di Presidenza e la sottopone alle Commissioni riunite, che convengono.

Avverte quindi che l'orario di convocazione di tale riunione verrà stabilito al più presto e poi prontamente comunicato ai senatori interessati.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) prega il Presidente di lasciare uno spazio temporale ai vari Gruppi per un confronto interno e di procedere con tale convocazione per non prima di giovedì.

Il PRESIDENTE lo rassicura il tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## **ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1994/40/5 e 6 (già em. 1.172)**

CROATTI, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19",

premesso che:

il decreto-legge in esame introduce ulteriori forme di ristoro per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

considerato che:

con decreto della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 21 settembre 2020, n. 175, era stata concessa la partecipazione al Gran Premio di Formula Uno dell'Emilia Romagna di 13147 spettatori giornalieri;

a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante misure urgenti per contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, l'evento si è dovuto realizzare a porte chiuse;

la scelta, seppur necessaria, ha generato notevoli danni di immagine ed economici alla società organizzatrice dell'evento che ha sostenuto anche le maggiori spese necessarie all'adeguamento ai Protocolli sanitari per lo svolgimento di eventi sportivi aperti al pubblico,

impegna il Governo:

a prevedere un adeguato ristoro economico alla Formula Imola S.p.A., società organizzatrice del Gran Premio di Formula Uno Emirates dell'Emilia Romagna, realizzatosi a porte chiuse a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, per le spese già sostenute nell'organizzazione dell'evento e nella corretta e rigorosa applicazione dei Protocolli sanitari per lo svolgimento di eventi sportivi in presenza di pubblico.

---

**Art. 1.****1.1000/220 (testo 2)**

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

«g-bis) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

**"Art. 10-bis.**

*(Lavoratori impartisti altamente qualificati)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio post lauream che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i predetti lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4,8 milioni dal 2021 al 2025, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate di cui al presente articolo;

b) quanto a 4,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».

---

**1.1000/700 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera l), all'articolo 13-quater, sopprimere il comma 5.*

2) *alla lettera s), articolo 34, comma 3, alinea, sostituire le parole: «8121,896 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «8176, 896 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo la lettera v), inserire la seguente:*

*«v-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"»;*

3) *alla lettera t), all'Allegato 1, alla riga 960110 "Attività delle lavanderie industriali" sostituire il numero 100.00 per cento con il seguente "200 per cento" e aggiungere le seguenti righe:*

« 85.59.10 – Università popolare	150%
94.99.40 – Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale	150%
90.01.20 – Altre lavanderie, tintorie	100%

».

**Art. 10.****10.0.107 (testo 2)**

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Lavoratori impartisti altamente qualificati)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio post lauream che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del re-

gime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i predetti lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4,8 milioni dal 2021 al 2025, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate di cui al presente articolo;

b) quanto a 4,8 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## Art. 17.

### 17.0.28 (testo 2)

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 17-bis.

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, primo periodo, le parole: "ivi inclusi i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: «o comunque da malattie croniche o rare, ivi inclusi i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione e quelli.»;

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.";

al comma 2-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: "2-*ter*. A decorrere dal 16 ottobre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis*, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. L'equiparazione si applica anche ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari e fruiti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

---

## Art. 20.

### 20.0.9 (testo 2)

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 20-*bis*.

*(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)*

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è au-

mentato a 24.000, in misura pari alle domande presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari».

---

## Art. 26.

### 26.1 (testo corretto)

MANTOVANI, PIARULLI, ANGRISANI, L'ABBATE, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 178, comma 4, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 93," sono aggiunte le seguenti: "l'appello e,";

b) le parole: "deve essere depositata," sono sostituite dalle seguenti: "devono essere proposti,".

1-ter. All'articolo 180, comma 1, dell'allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, le parole: "Nei giudizi di appello" sono soppresse.».

---

## Art. 32.

### 32.4 (testo 3)

VATTUONE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,



dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale dell'Arma dei carabinieri, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 31 dicembre 2020, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri nonché, quanto a euro 3.400.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata alla medesima Arma dei carabinieri. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

*3-ter.* Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Polizia di Stato, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 30 giugno 2021, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese nell'anno 2020 dal personale della Polizia di Stato. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

*3-quater.* Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 svolti dal personale della Guardia di Finanza, le risorse residue derivanti dal differimento a data successiva al 31 dicembre 2020, a causa dell'interruzione delle procedure concorsuali, delle facoltà assunzionali per l'anno 2020, autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'ar-

articolo 1, comma 381, lettere *b*) e *c*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di quelle previste per l'anno 2021 a data successiva al 31 dicembre 2021, sono destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di finanza nonché, quanto a euro 3.000.000, all'incremento, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per la quota parte destinata al medesimo Corpo. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

*3-quinquies*. L'ammontare dei risparmi di spesa di cui ai commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* è individuato a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che autorizza le assunzioni del personale ivi indicato, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e può essere impiegato in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

## **COMMISSIONI 12<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> RIUNITE**

**12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)**

**14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 1° dicembre 2020

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza della Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15*

*AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DELLA DOTTORESSA SANDRA GALLINA, DIRETTRICE GENERALE DELLA DIREZIONE SALUTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, SULLE POLITICHE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA QUESTIONE DEI VACCINI ANTI-COVID 19*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 1° dicembre 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 120**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,45*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 1900 E 1549 (COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE)*

**Plenaria**

**202<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

**(1861) SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 novembre.

La senatrice CANTÚ (*L-SP-PSd'Az*) facendo seguito a quanto rappresentato in sede di illustrazione degli emendamenti, evidenzia che sembra essere emerso un orientamento comune, tra maggioranza e opposizione, sia in 1ª Commissione, sia nella Commissione bicamerale sugli enti gestori, sia in 12ª Commissione, sulla necessità di porre rimedio al grave *vulnus* che si è venuto a determinare ai danni di operatori sanitari e socio-sanitari vittime del Covid. Infatti, le compagnie di assicurazioni non hanno inteso riconoscere alcun risarcimento ai sottoscrittori di polizze infortuni, dal momento che il loro contratto di lavoro non rientra negli indennizzi INAIL. Questo è alla base delle misure che si è proposto di inserire nei disegni di legge nn. 1894 e 1861, soprattutto con l'emendamento 5.0.1, che prevede concretamente di ristori economici da assegnare agli aventi titolo.

Rileva che poteva essere comprensibile che il Governo, nei decreti-legge nn. 137 e 149 del 2020, cosiddetti «decreti ristori e ristori-*bis*», non ritenesse di occuparsi di una questione così specifica, dal momento che la totalità dei medici dispone di una polizza infortuni e quindi dovrebbe ricevere adeguata tutela. Tuttavia, in sede di conversione dei decreti-legge nn. 154 e 157 del 2020, cosiddetti «ristori-*ter* e *quater*», sarebbe opportuno l'inserimento di una disposizione per recepire in sede emendativa quanto prospettato, affinché le misure possano essere assicurate con effetto immediato e con certezza di copertura.

Anticipa quindi l'intenzione di sostenere, a cominciare dall'esame in sede consultiva in Commissione sanità del disegno di legge n. 2027 (ristori-*ter*), una posizione che auspica possa essere unanimemente condivisa, tesa a inserire all'articolo 1 del decreto-legge n. 154 non solo tutti i nuovi codici ATECO, ma anche un comma recante la previsione di ristori economici per medici, infermieri e operatori sanitari e sociosanitari che durante la pandemia abbiano perso la vita o subito lesioni fisiche o psichiche permanenti nell'esercizio delle loro funzioni.

A suo avviso, potrebbe essere utilizzata parte delle risorse già a disposizione del commissario straordinario nel contesto dei fondi di cui agli articoli 22-*bis* e 99 del decreto-legge n. 18 del 2020, come già richiamati all'articolo 2 del disegno di legge n. 1861, istitutivo di un ulteriore fondo di solidarietà, che quindi potrebbe essere considerato a invarianza finanziaria almeno per il periodo dell'emergenza.

Ricorda che il dilatarsi dei tempi di trattazione dipende non tanto dalle proposte di modifica presentate, ma dal parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1894, assunto come testo base.

Infatti, essendo stato pronunciato un parere non ostativo ma condizionato all'inserimento di un comma *2-bis* all'articolo 2, sarà necessaria la terza lettura del provvedimento.

Considerata l'opportunità offerta con il disegno di legge n. 2027, di conversione del decreto-legge n. 154, propone di coglierla con l'inserimento di un comma all'articolo 1 appunto su questo tema, che poi dovrà essere recepito nel maxiemendamento in preparazione sui decreti ristori *ter* e *quater*. Assicura che darà conto dell'esito di questa iniziativa la prossima settimana.

Conclude evidenziando che si potrebbe suggerire al Governo di valutare una *class action* nei confronti delle compagnie di assicurazioni per il riconoscimento di quanto anticipato agli aventi titolo, ovvero introdurre per legge un meccanismo di salvaguardia che chiami le compagnie a far fronte ai loro doveri risarcitori mediante l'inserimento di una clausola generale di contratto, meglio se retroattiva, che consideri l'evento infettivo equiparabile a quello violento, dunque sia per l'evento infortunio INAIL che per quello coperto dalla polizza, non essendoci alcuna diversità, in ordine alla qualificazione tecnica e sostanziale, tra causa violenta e causa virulenta.

Il presidente PARRINI ritiene opportuna una pausa di riflessione per garantire la certezza del buon esito del provvedimento sotto il profilo delle coperture.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata (n. 588)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che si sono concluse le audizioni informali e che si è svolta una prima riunione del gruppo di lavoro costituito per la redazione della relazione conclusiva. Al termine della seduta, come già comunicato ai componenti, si svolgerà una ulteriore riunione, nel tentativo di predisporre un testo da sottoporre alla Commissione nella seduta già convocata per domani, mercoledì 2 dicembre, o al più tardi giovedì 3 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (n. 225)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 27 maggio 2019, n. 51. Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*) relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che attua la delega contenuta all'articolo 3 della legge n. 51 del 2019 recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari». Secondo tale disposizione, qualora entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge sia promulgata una legge costituzionale che modifichi il numero dei componenti delle Camere, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato.

I termini per l'esercizio della delega decorrono perciò dal 5 novembre 2020, data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a seguito dell'esito favorevole del referendum costituzionale che si è tenuto il 20 e 21 settembre 2020.

Come è noto, la legge costituzionale fissa a 400 il numero dei componenti della Camera e a 200 il numero dei senatori. La modifica del numero dei parlamentari, pari a una riduzione del 36,5 per cento del totale, comporta, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini geografici.

Avverte di aver predisposto due tabelle riepilogative, una per la Camera e una per il Senato, che raffrontano i dati delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali e uninominali, anteriormente e successivamente al ridisegno.

La legge n. 51 del 2019 è intervenuta sulla normativa elettorale di Camera e Senato al fine di renderla applicabile indipendentemente dal numero di parlamentari previsto dalla Costituzione. Infatti, pur mantenendo inalterato il sistema elettorale misto e conservando le percentuali della quota maggioritaria e proporzionale stabilite dall'attuale quadro normativo, si prevede, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori.

I principi e i criteri direttivi fissati dalla delega in esame, che rinvia espressamente alle previsioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge n. 165 del 2017, in relazione, rispettivamente, all'elezione della Camera dei deputati (comma 1) e all'elezione del Senato (comma 2), stabiliscono una serie di parametri ai fini del disegno dei nuovi collegi.

Per quanto riguarda l'elezione della Camera, il numero totale dei collegi uninominali deriva dal calcolo dei tre ottavi (arrotondato all'unità in-

feriore) di 391 deputati da eleggere nelle circoscrizioni, ovvero 400 meno gli 8 seggi assegnati alla circoscrizione Estero e l'unico seggio assegnato alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Il numero dei seggi uninominali così calcolato, pari a 146, è ripartito tra le circoscrizioni in rapporto alla loro popolazione, fatta eccezione per i 4 seggi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'unico seggio uninominale del Molise, che sono attribuiti per legge.

Si prevede inoltre che a ciascun collegio plurinominale, formato dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio.

È previsto un regime derogatorio per il Molise, a cui è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del Testo unico per l'elezione della Camera. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione.

Si stabilisce inoltre che la popolazione di ciascun collegio uninominale e plurinominale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione, di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto.

Si prevede che nella formazione dei collegi uninominali e plurinominali siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, con l'eccezione dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi.

Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, si prevede che la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui sopra, allo scopo di facilitare l'accesso alla rappresentanza parlamentare delle minoranze, tenga conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

Nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001.

Con riferimento all'elezione del Senato, i criteri e principi direttivi per la determinazione dei collegi sono per lo più corrispondenti a quelli dettati per la Camera. Il numero dei collegi uninominali – pari a 74 – deriva dal calcolo dei tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle regioni, arrotondato all'unità più prossima, ed è ripartito tra le stesse in rapporto alla popolazione, con esclusione dei seggi delle regioni Valle d'Aosta/Val-



lée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise che vengono attribuiti per legge.

Nelle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol non sono costituiti collegi plurinominali, atteso che il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascuna delle due regioni esaurisce il numero dei seggi loro assegnati ai sensi degli articoli 56 e 57 della Costituzione. Alla regione Molise, che in base alla previsione costituzionale elegge 2 senatori, viene assicurato un collegio uninominale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato Testo unico relativo all'elezione del Senato, volto a garantire che ciascuna circoscrizione abbia almeno un seggio da assegnare in collegio uninominale.

Per poter realizzare un lavoro così complesso il Governo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 51 del 2019, che a sua volta rinvia all'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017, si è avvalso del supporto tecnico di una commissione di esperti, presieduta dal presidente dell'ISTAT. Come risulta dalla relazione illustrativa, le soluzioni tecniche prospettate dalla commissione e sottoposte al Governo con proposta motivata lo scorso 18 novembre sono state accolte integralmente dall'Esecutivo che le ha assunte come base per la predisposizione del testo in esame.

Il testo dello schema di decreto si compone di sei articoli e quattro tabelle.

L'articolo 1 reca la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di ciascuna delle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, rinviando a quanto indicato, rispettivamente, nelle Tabelle A.1 e A.2.

L'articolo 2 reca la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali di ciascuna delle circoscrizioni elettorali per il Senato della Repubblica secondo quanto indicato, rispettivamente, nelle Tabelle B.1 e B.2.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di istituzione di nuovi Comuni, distacco di Comuni da Regioni e sezioni elettorali riguardanti più collegi. Nei casi in cui, prima della convocazione dei comizi, vengano istituiti nuovi Comuni per fusione o distacco territoriale, il Comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinomiale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente poi confluita nel nuovo comune. Nei casi in cui vi sia il distacco di un Comune da una Regione e l'aggregazione a un'altra con conseguente mutamento di circoscrizione, il Comune si intende assegnato, nell'ambito della nuova circoscrizione, al collegio plurinomiale e al collegio uninominale ad esso territorialmente contigui. Infine, le sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinomiale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

L'articolo 4 stabilisce che, a decorrere dal primo scioglimento o dalla prima cessazione di ciascuna Camera successivo al 4 gennaio 2021, si applichino le relative disposizioni del presente decreto e cessino di avere applicazione le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 189 del 2017, in materia di determinazione dei collegi elettorali di Camera e Senato.

L'articolo 5 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 6 dispone infine in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere al Governo è previsto per l'11 dicembre, propone di audire, se possibile in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, i componenti della commissione di esperti e il presidente dell'ISTAT. Propone altresì di far pervenire eventuali osservazioni per lo schema di parere per l'inizio della prossima settimana.

Auspica che si raggiunga un punto di equilibrio condiviso, anche considerati i criteri piuttosto complessi di cui il Governo ha dovuto tenere conto nella ridefinizione dei collegi elettorali.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) concorda sull'organizzazione dei lavori proposta dal Presidente. Chiede, tuttavia, al rappresentante del Governo se sia possibile uno slittamento del termine per l'espressione del parere, anche per favorire il confronto con la Commissione affari costituzionali della Camera, considerata la ristrettezza del tempo a disposizione.

Il PRESIDENTE precisa che il termine per l'espressione del parere non è perentorio nella misura in cui si concordi con il Governo una proroga di fatto.

Il sottosegretario CASTALDI ritiene che non vi siano problemi in caso di un superamento del termine dell'11 dicembre, nel rispetto dei sessanta giorni per l'esercizio della delega, soprattutto se questo consentirà il raggiungimento di un orientamento unanime. Del resto, lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base del lavoro svolto da un organismo terzo e il Governo è disponibile ad accogliere eventuali indicazioni condivise del Parlamento.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'opportunità di un raccordo anche con la Camera dei deputati: in tal senso, sarebbe preferibile qualche giorno in più di attesa, pur di raggiungere un consenso così ampio sullo schema di parere al Governo.

Il PRESIDENTE, nel concordare con le considerazioni del senatore Calderoli, precisa che lo svolgimento dell'audizione in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dovrebbe appunto favorire la predisposizione di uno schema di parere dello stesso tenore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 1° dicembre 2020

### Plenaria

208<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (n. 201)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU*) illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), pur esprimendo apprezzamento per la proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 201, esprime alcune perplessità.

Il PRESIDENTE, preso atto della necessità di approfondire gli spunti portati al dibattito dal senatore Urraro, ricordando anche le osservazioni del senatore Caliendo in merito alla presunta violazione del principio del giusto processo, emerse durante il dibattito svoltosi nella precedente seduta, chiede se non sia il caso di procedere ad una sospensione dei la-

vori per meglio elaborare una proposta condivisa. Tuttavia la discussione prosegue.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) replica alle suddette osservazioni fatte del senatore Caliendo, relativa alla necessità del rispetto dei principi del giusto processo, citando a sostegno delle sue tesi anche una recente sentenza delle Sezioni unite della Cassazione in materia di mandato di arresto europeo.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) in sede di dichiarazione di voto, preannuncia il voto sfavorevole sulla proposta di parere, illustrando le ragioni della propria contrarietà.

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU*) replica brevemente all'osservazione del senatore Caliendo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 201, posta ai voti è approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), pur esprimendo apprezzamento anche per la proposta di parere sull'atto del Governo n. 204, esprime alcune perplessità.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) condivide le osservazioni del senatore Urraro e porta all'attenzione dei commissari alcune criticità sull'atto del Governo n. 204, in particolare sulla delega alla istituzione della Procura europea che, a suo dire, comporterebbe il rischio di interferenze e conflitti di competenza con la magistratura nazionale sul tema delle indagini sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, dal momento che la competenza della Procura europea assorbirebbe anche le indagini sulla criminalità organizzata tutte le volte in cui i reati lesivi degli interessi economici dell'Unione europea vengano commessi dalle organizzazioni criminali nazionali.

Pertanto paventa il rischio che si possa perdere il patrimonio di conoscenze in materia di lotta alla criminalità organizzata che le nostre procure nazionali hanno sviluppato negli ultimi decenni, invita, quindi, il relatore a rappresentare al governo la necessità e l'esigenza che non vengano scavalcate le competenze nazionali in questa materia.

Il senatore URRARO (*L-SP-Psd'Az*) illustra brevemente le proprie osservazioni riportandosi alla relazione scritta presentata.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) replica alle osservazioni dei colleghi ricordando che in questa fase è necessario solo verificare se l'atto del Governo sia rispettoso delle linee guida della legge-delega, senza mettere in discussione la vincolatività del Regolamento europeo che per il principio di primazia del diritto unionale è immediatamente efficace.

replica alle osservazioni del senatore PILLON con riguardo al problema dei reati lesivi degli interessi economici dell'Unione commessi dalle associazioni criminali, rassicurando che la Procura europea si occuperà solo dei reati relativi alla tutela degli interessi economici dell'Unione, senza minare l'autonomia delle Procure nazionali in materia di criminalità organizzata; esclude tra l'altro che tra le competenze della Procura europea vi sia l'indagine sui reati associativi di stampo mafioso.

Tornando poi alla questione oggetto di discussione ritiene che l'atto del Governo sia conforme alle linee guida della legge di delega non ravvisando, pertanto, alcun rischio di eccesso di delega.

In merito alla relazione del senatore Urraro, pur ritenendo meritorio il lavoro svolto dal collega, ritiene che buona parte di quelle osservazioni siano state già in parte recepite dalle modifiche alla bozza di parere presentata in data odierna.

Si sofferma sul problema della nomina dei procuratori delegati, paventando il rischio che se non si individua un sistema oggettivo per procedere alla nomina, si possa incorrere in una paralisi del procedimento tutte le volte in cui non si trovi la necessaria intesa tra il Consiglio Superiore della magistratura e il Ministro della giustizia.

Il senatore PILLON (*L-SP-Psd'Az*) preannuncia il voto sfavorevole a nome del proprio Gruppo, motivandolo in base alle argomentazioni già esposte in sede di discussione generale.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il proprio voto contrario.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*), preannuncia a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole e, condividendo le opinioni espresse dal senatore Grasso, ritiene che non vi sia alcun rischio di sovrapposizione tra le competenze delle procure nazionali e le competenze della Procura europea.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime la propria dichiarazione di voto favorevole ritenendo che la diversità delle varie legislazioni nazionali sul tema dei reati associativi non consente di paventare il rischio di disfunzioni in merito al riparto di competenze tra Procura europea e le differenti procure nazionali competenti sulla criminalità organizzata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, si procede con la votazione sulla proposta di parere sull'atto del Governo n. 204 che, posta ai voti, è approvata.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 201**

La Commissione giustizia esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) L'articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema di decreto contiene inserisce nell'articolo 1 della legge n. 69 del 2005 il comma 4-*quinquies*, stabilendo che su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifichi al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli accordi e delle intese, indicati al comma 4-*quater*, che l'Italia intende continuare ad applicare.

La norma prevede che al suddetto adempimento si debba provvedere nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore «del presente decreto».

Occorre, pertanto, provvedere ad emendare il refuso suddetto sostituendo il riferimento suddetto con le parole: «della presente disposizione».

2) L'articolo 27 della legge n. 69 del 2005, riguardante le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata, attribuisce al Ministro della giustizia il potere di rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale (cd. mandato di arresto europeo esecutivo).

Quando invece il transito del cittadino o della persona residente in Italia è richiesto in vista dell'esercizio dell'azione penale (cd. mandato di arresto europeo processuale), al Ministro della giustizia è riconosciuta la facoltà di «subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione».

Lo schema di decreto ha apportato rilevanti modifiche all'esecuzione dei mandati di arresto europei emessi nei confronti di persone che non siano in possesso della cittadinanza italiana ma che risiedano stabilmente nel nostro Paese.

La disciplina risultante da tali modifiche prevede che:

– per i cittadini di altri Stati membri, tanto il rifiuto della consegna a fronte di un mandato di arresto europeo esecutivo, quanto la subordinazione della consegna alla condizione di «rinvio» in Italia nei casi di mandato di arresto europeo processuale, sono consentiti unicamente se le persone risiedono legittimamente ed effettivamente in Italia da almeno cinque anni;

– per i cittadini extracomunitari, invece, non è invece consentito né il rifiuto di consegna per i mandati di arresto europei cd. esecutivi, né la subordinazione della consegna alla condizione di «rinvio» in Italia.

Appare opportuno, pertanto, valutare se non occorra uniformare a tale regime anche la disciplina del transito che, come visto, continua a prevedere la possibilità di rifiuto e di subordinazione della consegna a fronte della mera residenza della persona in Italia e senza alcuna distinzione fra cittadini UE e cittadini extra UE.

3) L'articolo 19 della decisione quadro è dedicato all'audizione della persona richiesta in consegna.

Al paragrafo 3, la disposizione prevede che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione debba avere la possibilità di incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione delle previsioni dettate in relazione a tale incumbente.

Prima della riforma del Libro XI del Codice di procedura penale, attuata con d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, la corte di appello era l'ufficio giudiziario competente ad eseguire tanto il mandato di arresto europeo, quanto le richieste di assistenza giudiziaria (cd. rogatorie).

Per queste ultime l'articolo 725 del codice di procedura penale prevedeva che, nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria, la corte di appello potesse delegare, oltre che uno dei componenti del collegio, anche il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti dovevano compiersi.

L'applicazione, quantomeno in via analogica, di tale disposizione consentiva di ritenere soddisfatta la previsione dell'articolo 19(3) della decisione quadro sopra ricordata.

Ciò non è più possibile a seguito della riforma del 2017, che ha attribuito al pubblico ministero distrettuale la competenza ad eseguire le rogatorie.

Si ritiene, pertanto, che sia opportuno valutare l'inserimento nell'articolo 15 della legge n. 69 del 2005 di una previsione volta a consentire alla corte di appello competente per l'esecuzione del mandato di arresto europeo di delegare al giudice per le indagini preliminari l'audizione della persona ricercata eventualmente richiesta dall'Autorità di emissione.

4) A seguito delle modifiche apportate alla decisione quadro 2002/584/GAI dalla decisione quadro 2009/299/GAI, l'articolo 30 della legge n. 69 del 2005, recante la disciplina del contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura attiva, è stato adeguato mediante il semplice innesto



di un richiamo della seconda decisione quadro, senza procedere ad un effettivo adattamento della disposizione.

Per effetto di tale intervento, quest'ultima da un lato rinvia al modello standardizzato allegato alla decisione quadro 2002/584/GAI «come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI», dall'altro elenca alcune soltanto delle informazioni richieste dal suddetto modello.

Risulta pertanto opportuno valutare una nuova modifica volta a restituire maggiore chiarezza alla formulazione della norma.

5) L'articolo 21 dello schema di decreto, introducendo un nuovo articolo (27-bis) alla legge 22 aprile 2005, n. 69, disciplina le modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari.

La norma è stata dettata in conseguenza della drastica riduzione dei tempi della procedura di consegna e, dunque, della necessità accelerarne il più possibile i tempi.

In particolare il comma 4 dell'articolo 27-bis, prevede una disciplina transitoria: «*Sino all'attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari è consentita anche tramite posta elettronica certificata.*»

A tal proposito sarebbe opportuno inserire una disciplina che vada ulteriormente a specificare il dettaglio relativo all'impegno della PEC, come è ad esempio avvenuto con l'articolo 24 del dl 28 ottobre 2020, n. 137 (*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*), per il quale si è altresì previsto:

– che la trasmissione degli atti debba essere effettuata «presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici;

– che, con il medesimo provvedimento del direttore di DGSIA, vengano indicate «le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio»;

– che, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite pec, «il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico» e che, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo «provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.».

Inoltre, potrebbe anche risultare possibile utilizzare un sistema operativo più efficiente e sicuro della PEC, probabilmente attivabile in tempi assai brevi.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 204**

La Commissione giustizia esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) L'articolo 2 dello schema di decreto prevede, tra i requisiti richiesti ai fini della designazione all'incarico di procuratore europeo, che gli aspiranti – alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione – non abbiano compiuto il sessantatreesimo anno d'età.

Occorre tuttavia considerare che, ai sensi dell'articolo 47, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, il contratto di lavoro dell'«agente temporaneo» si risolve alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di sessantasei anni.

Al fine di consentire al procuratore europeo di portare a termine l'incarico conferitogli, che – come noto – ha durata di sei anni (eventualmente prorogabili di ulteriori tre anni), appare dunque necessario provvedere ad un abbassamento del limite d'età attualmente previsto.

2) In merito all'articolo 3 che prevede il collocamento del procuratore europeo fuori dal ruolo organico della magistratura si osserva che lo stesso viene assunto dall'EPPO come agente temporaneo e assoggettato allo statuto e all'ordinamento giuridico dei funzionari dell'unione (tant'è che va in pensione a 66 anni) anche per quanto riguarda il regime economico-contributivo e previdenziale.

Secondo l'articolo 4 e 28, comma 4, del Regolamento, il Procuratore europeo può, previa approvazione della camera permanente, assumere la decisione di seguire il caso in prima persona e di sostituirsi al procuratore europeo delegato finì alla pronuncia del provvedimento definitivo (art. 4 Reg). Esercitando quindi funzioni giudiziarie, seppur per evenienze eccezionali, che comportano gli stessi poteri dei procuratori nazionali tra i quali la facoltà di impugnazione, di ricorso per cassazione e la partecipazione alle relative udienze, sarebbe opportuno valutare il mantenimento nel ruolo organico della magistratura secondo la formula del «doppio cappello» così come astrattamente previsto rispetto alle funzioni attive dei procuratori europei delegati.

3) In merito all'articolo 4 si osserva che va regolamentata la procedura che realizzi l'intesa tra CSM e Ministro della Giustizia, quale autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo previsto dall'art. 13 par. 2 del Regolamento volto ad individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze fra gli stessi.

Si potrebbe riproporre in proposito la procedura già utilizzata per la nomina del procuratore europeo, sia in via transitoria che definitiva, partendo da una motivata proposta formulata dal CSM che preveda poi le osservazioni del Ministro della Giustizia e che lasci la decisione finale al CSM, tenuto conto che i PED sono magistrati ordinari in ruolo che esercitano una funzione giurisdizionale a norma dell'art. 102 Cost. e che il CSM è l'organo costituzionalmente deputato ad assumere le decisioni relativamente alle assunzioni, assegnazioni, promozioni, trasferimenti, organizzazione degli uffici giudiziari e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari a norma dell'articolo 105 della Costituzione. Pertanto il Csm appare l'organo costituzionalmente più idoneo ad assumere tali decisioni, soprattutto per quanto riguarda la soluzione prospettata di un ufficio centralizzato o più uffici requirenti dislocati nelle varie sedi delle procure distrettuali per la trattazione dei procedimenti, fino alla loro completa definizione, relativi ai reati di cui all'articolo 22 del Regolamento UE 2017/1939.

Pertanto, non appare eludibile il problema, non affrontato dallo schema di parere legislativo in esame, della eventuale delegabilità delle funzioni dei PED a requirenti nazionali, in caso di presenza facoltativa in udienza, nonché l'individuazione in relazione alla competenza del giudice di una certa prossimità agli uffici del Gip-Gup competenti nella fase investigativa e deputati a disporre, talvolta con estrema urgenza, intercettazioni e misure cautelari.

4) In merito all'articolo 5, l'attuale formulazione della disposizione prevede che, all'esito della procedura di selezione degli aspiranti all'incarico di procuratori europei delegati, il Consiglio Superiore della Magistratura designi con delibera motivata un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento; la delibera di designazione è comunicata al Ministero della giustizia per il successivo inoltro al procuratore capo europeo (articolo 5, commi 6 e 7).

Appare opportuno valutare l'opportunità che il Consiglio superiore della magistratura individui una rosa più ampia di candidati idonei, in modo da poter essere in grado tempestivamente di fare fronte ad eventuali necessità connesse alla rinuncia da parte dei candidati designati, alla successiva sostituzione di quelli nominati o, ancora, ad un possibile ampliamento del numero dei procuratori europei delegati.

Al fine suddetto potrebbe, ad esempio, prendersi in considerazione la creazione di una «lista di riserva» di candidati idonei, determinandone il periodo di validità.

Inoltre, per le stesse motivazioni addotte al limite di età per la candidabilità a Procuratore europeo (articolo 2 schema del presente decreto), al fine di consentire al procuratore europeo delegato di portare a termine l'incarico conferitogli (che ai sensi del Regolamento può essere di cinque anni rinnovabile di ulteriori cinque) appare necessario provvedere ad un abbassamento del limite di età di cinquantanove anni attualmente previsto, di almeno tre anni, qualora si applichi anche a loro, insieme al regime

economico-contributivo-previdenziale, anche il limite del pensionamento a 66 anni.

5) In merito all'articolo 7, al comma 3, la parola «magistrato» va sostituita con la parola «procuratore».

6) L'articolo 10 dello schema di decreto prevede che, nei trenta giorni successivi alla sua entrata in vigore, il Ministro della giustizia provveda ad individuare con proprio decreto le sedi di servizio dei procuratori europei delegati, in conformità all'accordo raggiunto con il procuratore capo europeo. Dette sedi dovranno essere individuate presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto.

A tal proposito, al pari di quanto osservato per l'articolo 4, appare opportuno regolamentare la procedura che realizzi l'intesa tra CSM e Ministro della Giustizia in merito alla pianta organica relativa alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati che, fatta salva l'intesa raggiunta, venga successivamente stabilita con decreto del Ministro della giustizia.

La medesima disposizione stabilisce inoltre che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate da detto decreto provvedano ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo. Tali provvedimenti dovranno essere immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, dovranno a loro volta assumere le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento.

Tenuto conto di tutte le conseguenze che tali incombenze richiedono in ordine all'organizzazione, appare opportuno procedere ad una più precisa puntualizzazione dei compiti del Ministero della giustizia, nel raggiungimento di quell'intesa con il CSM e con il Procuratore Capo Europeo prima di procedere alla selezione e all'assegnazione dei procuratori europei delegati alle sedi di servizio, in modo da procedere ad un reclutamento su base nazionale, individuando le unità in possesso delle necessarie competenze linguistiche e contenendo l'impatto sulle dotazioni dei singoli uffici, visto che non si intende aumentare l'organico complessivo dei magistrati ordinari inserendovi in aggiunta i nominandi Procuratori europei delegati.

Per quanto riguarda i procuratori europei delegati, sarebbe inoltre opportuno introdurre l'espressa previsione di una pianta organica autonoma rispetto a quella dei sostituti che fanno parte della procura distrettuale cui vengono destinati, in modo da evitare che i posti nell'organico della procura possano ritenersi coperti dai Procuratori europei delegati.

In fine, anche per quanto riguarda il personale amministrativo necessario per l'espletamento delle funzioni dei procuratori europei delegati, appare opportuno procedere ad un reclutamento nazionale da gestire in sede centrale per reperire le unità da assegnare alle sedi di servizio.

7) In merito all'articolo 14 – comunicazione delle notizie di reato alla Procura europea – va premesso che, in base all'articolo 25(1) del Regolamento l'EPPO può esercitare la sua competenza «avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27».

Dagli articoli 24(2) e 27 del Regolamento si desume che la distinzione tra le due diverse modalità di attivazione della Procura europea dipende dall'esistenza o meno di un'indagine a livello nazionale, poiché nel primo caso l'EPPO non può avviare autonomamente una propria attività investigativa, ma deve prima «avocare» il fascicolo di indagine iscritto in ambito domestico.

Lo schema di decreto legislativo non contiene specifiche disposizioni al riguardo, essendosi ritenuta esaustiva la disciplina dettata dal Regolamento.

Proprio per tale ragione il Governo ha solo parzialmente dato seguito al criterio di delega indicato alla lettera *q*), con cui si era richiesto di prevedere, in relazione ai cd. reati PIF, «come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939».

In particolare, detto criterio di delega è stato attuato solo per denunce provenienti da pubblici uffici e incaricati di pubblico servizio ex articolo 331 c.p.p., le cui posizioni non apparivano immediatamente riconducibili alla disposizione contenuta nell'articolo 24(1) del regolamento.

Al riguardo, l'articolo 14 dello schema di decreto, intitolato Comunicazione alla Procura europea delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, così dispone: «1. Quando ha ad oggetto uno dei reati indicati all'articolo 9, la denuncia prevista dall'articolo 331 del codice di procedura penale è presentata o trasmessa senza ritardo al procuratore europeo delegato avente sede presso la procura della Repubblica del capoluogo del distretto o, in mancanza, al procuratore europeo delegato avente sede presso la procura della Repubblica del capoluogo del distretto più prossimo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui non è possibile stabilire se sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento e quando ricorre taluna delle circostanze previste dal paragrafo 3 della medesima disposizione».

Tanto premesso, si evidenzia l'opportunità di apportare talune modifiche lessicali alla previsione dell'articolo 14 e, più in generale, di predisporre una forma di coordinamento nell'avvio delle indagini da parte delle Procure nazionali e dell'EPPO.

In merito al primo aspetto, va notato che l'articolo 14 menziona i «reati indicati all'articolo 9», laddove tale ultima disposizione indica i «procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine». Appare opportuno, inoltre, chiarire che l'obbligo di denuncia dev'essere adempiuto da parte dell'EPPO anche nei confronti delle procure nazionali.

Proprio il contemporaneo inoltro ai due distinti organi investigativi della notizia di reato, che lo schema di decreto implicitamente presuppone anche per le informative della polizia giudiziaria, rende altresì opportuna – come segnalato – la predisposizione di una regolamentazione volta a circoscrivere e, comunque, a disciplinare sul versante nazionale la possibile sovrapposizione delle attività dell'EPPO e degli uffici di procura, e ad evitare il «ne bis in idem» anche tra Paesi membri.

In particolare, posto che, in base all'articolo 335 del cod. proc. pen., il pubblico ministero è tenuto ad «iscrive[re] immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa [...]», occorre evitare che la Procura europea si trovi a dover avviare le proprie indagini pressoché esclusivamente attraverso il descritto meccanismo della «avocazione».

Un simile sistema, infatti, non solo non appare pienamente in linea con lo spirito del Regolamento ma, soprattutto, potrebbe comportare un inutile impiego di tempo e risorse da parte delle Procure nazionali e degli organi di P.G., almeno in tutti i casi in cui l'EPPO decidesse effettivamente di «avocare» l'indagine.

D'altro canto, nemmeno può trascurarsi come, anche sul versante della Procura europea, la sistematica preesistenza dell'indagine nazionale comporta la necessità di decidere entro un termine estremamente breve, dal momento che – ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento – il potere di avocazione dev'essere esercitato «nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali», salvo che il Procuratore capo europeo adotti una specifica «decisione motivata» prorogando detto termine sino a un massimo di ulteriori cinque giorni.

È del tutto chiaro che l'evidenziata esigenza di coordinamento non può essere realizzata paralizzando *sine die* (o, comunque, per un periodo di tempo prolungato) l'avvio delle indagini da parte delle Procure nazionali, in attesa che l'EPPO assuma la decisione di esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento. E' proprio quest'ultimo, infatti, a prevedere – all'articolo 25(1) – che «[s]e l'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa», così lasciando chiaramente intendere che, sintantoché l'EPPO non abbia assunto le proprie determinazioni (che, ai sensi del par. 5 della norma, debbono essere in ogni caso comunicate alle autorità nazionali), queste ultime possono – e debbono – tempestivamente procedere.

Ad analoga considerazione inducono, inoltre, le disposizioni contenute nel Regolamento interno adottato dal Collegio dell'EPPO il 12 otto-

bre 2020, che – per il sub-procedimento attraverso il quale andranno assunte le determinazioni circa l'esercizio della competenza – prevedono una tempistica non compatibile con le situazioni in cui debbano essere compiuti atti urgenti (ispezioni, sequestri, intercettazioni, provvedimenti cautelari) o sia comunque necessario procedere con urgenza.

Appare dunque indispensabile la predisposizione di una regola chiara e precisa al fine di assicurare il tempestivo compimento degli atti urgenti.

Pertanto, sia nel caso in cui l'EPPO riceva una notizia di reato avvii l'indagine a norma dell'art. 26 del Regolamento dandone comunicazione alla procura nazionale competente, sia che intenda avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'art. 27, in quanto ha ricevuto una notizia di reato da una procura nazionale, appare assolutamente indispensabile la creazione di un nuovo e apposito registro speciale dove annotare le notizie di reato autonomamente pervenute per procedimenti in ordine a reati di cui all'art. 22 Regolamento (UE) 2017/1939, in astratto potenzialmente avocabili dall'EPPO, ovvero dove egualmente annotare le comunicazioni dell'EPPO in attesa di adottare la decisione circa l'avocazione. Una volta pervenuta la decisione dell'avocazione il Procuratore Europeo Delegato che l'avrà avuta assegnata proseguirà l'azione penale per la Procura europea. Se invece non intende avvalersi dell'avocazione il procedimento verrà successivamente iscritto nell'ordinario registro notizie di reato della procura competente ex articolo 335 del codice di procedura penale.

Rimarrebbero altresì da stabilire le eventuali misure urgenti di investigazione da parte dei procuratori nazionali e dei procuratori europei delegati in attesa della decisione di EPPO di non esercitare la sua competenza.

In conclusione, appare necessario elaborare un meccanismo di bilanciamento volto a rinvenire un ragionevole punto di equilibrio tra il rispetto dovuto alle prerogative comunque spettanti alle Procure nazionali nelle more dell'assunzione della decisione da parte dell'EPPO e l'esigenza di assicurare a quest'ultima un adeguato *spatium deliberandi*, senza dover necessariamente avocare il procedimento nazionale.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 151**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 16,45 alle ore 17*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



## BILANCIO (5ª)

Martedì 1° dicembre 2020

### Plenaria

355ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando di aver illustrato una proposta di parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza le modalità disorganiche con le quali si sta esaminando il disegno di legge in esame e i successivi decreti ristori *bis* e *ter*, oltre al *quater* di imminente presentazione, riversati nel disegno di legge 1994 come emendamenti o subemendamenti. Nell'evidenziare la mancanza di una visione di insieme, critica la scelta di procedere ai ristori attraverso il meccanismo dei codici ATECO, che è concretizzato in una rincorsa della realtà, lasciando numerose sacche di scontentezza.

Peraltro, la sostanziale sovrapposizione temporale tra l'esame degli emendamenti ai decreti ristori e quelli del disegno di legge di bilancio,

presso la Camera dei deputati, rischiano di rendere molto difficile la formulazione dei pareri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in considerazione della forte compressione dei tempi.

Pertanto, nell'annunciare un voto di astensione sulla proposta di parere, ritenendola un passaggio tecnico, rimarca un forte disagio politico, denunciando il clima di sgomento, e spesso di rabbia, che attraversa larghi settori del Paese alle cui esigenze il Governo non è in grado di dare risposta.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) esprime il profondo dissenso del Gruppo di Forza Italia a fronte di una congerie disorganica di provvedimenti che non assicurano una visione di insieme adeguata a dare risposta alle esigenze delle diverse categorie.

Purtroppo, invece di procedere con un disegno organico, il Governo ha deciso di impostare l'esame dei provvedimenti di contrasto all'emergenza e di rilancio economico su due binari paralleli rappresentati dai «decreti ristori» in Senato e dal disegno di legge di bilancio alla Camera.

Annuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere, ribadendo un forte dissenso sul metodo scelto dal Governo e sul merito delle scelte fin qui compiute.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) sottolinea la difficoltà ad esprimere una valutazione compiuta sui profili finanziari del disegno di legge in esame, in considerazione del fatto che diverse disposizioni da esso recate sono state modificate o abrogate dai successivi decreti ristori.

Il presidente PESCO interviene incidentalmente per rappresentare la situazione estremamente difficile che il nostro Paese sta affrontando e la conseguente difficoltà per il Governo nel dare risposta alle diverse esigenze del mondo economico e produttivo. Di qui è derivata la necessità di adottare una serie di provvedimenti dotati di immediata efficacia e la cui successione temporale trova motivazione nell'estensione delle aree territoriali sottoposte a restrizioni.

Per quanto riguarda, in particolare, l'osservazione sollevata dalla senatrice Toffanin, fa presente che gli emendamenti e i subemendamenti recanti il recepimento dei successivi decreti ristori *bis* e *ter* sono comunque provvisti di una relazione tecnica positivamente verificata, il che consente di poter esprimere con la dovuta tranquillità il parere sui profili finanziari del disegno di legge 1994.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, il relatore PRESUTTO (*M5S*) propone l'approvazione della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

– relativamente all'articolo 1, che disciplina un nuovo contributo a fondo perduto, si fa presente che l'individuazione puntuale dei soggetti

che non hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 avverrà necessariamente attraverso l'acquisizione delle istanze e il preventivo controllo formale delle stesse; si segnala, peraltro, che nella relazione tecnica la platea dei "nuovi" beneficiari è stata ipotizzata pari a 142.425 unità, con oneri stimati per 802 milioni di euro, dei quali sono 140.823 i soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione del suddetto articolo 25, non hanno presentato la relativa istanza: per tali soggetti sono stati stimati oneri per 610 milioni di euro; invece, è stato ipotizzato che 1.602 siano i soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro che potrebbero presentare istanza ai sensi della disposizione in esame, con oneri stimati in 192 milioni di euro;

– in relazione all'articolo 2, si rappresenta che la registrazione di un effetto immediato sul fabbisogno deriva dal fatto che le risorse sono messe a disposizione di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, per cui non rileva l'utilizzo delle stesse ma solo l'uscita dal perimetro della Pubblica Amministrazione;

– con riguardo all'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, si rappresenta che la misura, non limitata agli enti ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, ha carattere emergenziale ed è finalizzata a evitare crisi di liquidità in cui sarebbero incorsi i soggetti operanti nel campo dello spettacolo dal vivo, costretti a cancellare gli spettacoli previsti a causa delle misure restrittive di contenimento del virus Covid-19 che avrebbero per tale motivo dovuto restituire il corrispettivo economico ricevuto in previsione della realizzazione degli spettacoli programmati e non realizzati: detta misura non determina maggiori spese giacché all'atto dell'emissione del buono non si configura alcun esborso da parte dell'ente, che si impegna a differire la prestazione ove possibile o a restituire quanto ricevuto dopo diciotto mesi nel caso di necessità di rimborso monetario per il mancato utilizzo del *voucher*;

– in relazione all'articolo 5, comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto "*tax credit vacanze*", si precisa che, sulla base di dati di fonte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo aggiornati (relativi al 12 ottobre), il valore economico dei buoni generati risultava aumentato di circa il 5 per cento rispetto al valore riscontrato il 23 settembre: ne risulta un incremento tendenziale mensile pari al 7,5 per cento; alla luce di tali dati la somma di 350 milioni di euro utilizzata ai fini della stima, che rappresenta oltre il 50 per cento del valore riscontrato al 23 settembre, si può considerare prudentiale, tanto più ove si tenga conto dei più recenti scenari legati all'emergenza Covid-19, che non risultano favorevoli ad un incremento della propensione all'utilizzo dei buoni in esame;

– con riguardo all'articolo 5, comma 7, si esprime parere di nulla osta alla formulazione della disposizione di copertura come previsione di spesa;

– per quanto riguarda l'articolo 8, si stima che i soggetti interessati dalla norma siano circa 147.000 rispetto ai circa 750.000 soggetti interessati dal decreto-legge n. 34 del 2020; inoltre, si precisa che la norma si limita a non considerare il fatturato solo rispetto al limite di 5 milioni di euro relativo al periodo d'imposta precedente e non con riferimento al requisito del calo di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente: quest'ultimo requisito rimane necessario per avere diritto all'agevolazione; con riferimento al tiraggio del credito si precisa che l'ammontare del credito d'imposta già utilizzato dai soggetti che hanno diritto all'agevolazione costituirebbe, ad oggi, un dato parziale e poco significativo, dato che il suo utilizzo in compensazione potrebbe avvenire in tempi futuri, tenendo anche in considerazione le diverse misure di differimento dei termini di versamento delle imposte stabiliti con i recenti provvedimenti normativi;

– con riferimento all'articolo 9, si evidenzia che la stima è stata effettuata considerando i versamenti IMU imputabili ai soggetti rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame: si ritiene infatti che in tal modo può essere rispettato il requisito secondo cui, per fruire dell'agevolazione, il proprietario deve risultare anche gestore dell'attività svolta negli immobili esentati; in particolare, risultano circa 190.000 soggetti proprietari classificati nei predetti codici attività che versano imposta per una rata media di circa 640 euro: di questi, circa 130.000 appartengono al settore della ristorazione (bar e ristoranti) per una perdita stimata di circa 71 milioni di euro (di cui 9,5 milioni per IMU quota Stato e 61,5 milioni per IMU quota comuni), 13.500 soggetti nelle attività sportive e di intrattenimento per circa 16,3 milioni (di cui 6,5 milioni per IMU quota Stato e 9,8 milioni per IMU quota comuni), e gli altri nei restanti codici attività per circa 34 milioni di perdita (di cui 3,7 milioni per IMU quota Stato e 30,3 milioni per IMU quota comuni); non sono stati considerati i soggetti proprietari di immobili che risultano già esentati dal versamento della seconda rata IMU per effetto dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, come ad esempio immobili del comparto turistico, cinema, teatri, stabilimenti termali e balneari;

– per quanto riguarda l'articolo 11, si conferma che nel Documento programmatico di bilancio (DPB) è stato operato un aggiornamento degli andamenti tendenziali per gli anni 2020 e 2021 nell'articolazione delle singole voci del Conto economico delle Amministrazioni pubbliche, anche sulla base di aggiornati elementi di monitoraggio, nell'ambito della quale trovano compensazione in termini di indebitamento netto anche gli effetti derivanti dalla conservazione in conto residui della somma di cui all'articolo 11 medesimo: al riguardo, si conferma che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si riverberano sul 2021 e che i medesimi trovano compensazione ai sensi dell'articolo 11, come illustrato anche in relazione tecnica;

– con riguardo all'articolo 34, viene rappresentato che il provvedimento in esame non comporta una modifica del quadro tendenziale di finanza pubblica, disponendo interventi nell'ambito delle autorizzazioni al

ricorso all'indebitamento già approvate dal Parlamento nel corso di quest'anno,

esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

– all'articolo 5, comma 7, le parole: "pari a", siano sostituite dalle seguenti: "valutati in";

– all'articolo 23, sia inserito, in fine, il seguente comma: "10-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

– all'articolo 24, sia inserito, in fine, il seguente comma: "6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

– all'articolo 26, comma 2, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

– all'articolo 27, sia inserito, in fine, il seguente comma: "4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

– all'articolo 30, sia inserito, in fine, il seguente comma: "9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

e con le seguenti osservazioni:

– con riguardo all'articolo 8, si sottolinea l'importanza che il Parlamento abbia dati aggiornati sull'andamento delle misure in vigore, non solo per la valutazione delle stime dei nuovi interventi, ma anche per avere un quadro generale della finanza pubblica completo e informato;

– in relazione agli articoli 11 e 34, si richiama la differenza tra il Documento programmatico di bilancio (DPB), che ha finalità informative nei confronti della Commissione europea, e gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, ovvero il Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento; si evidenzia, inoltre, che l'esame dei provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri richiederebbe esclusivamente lo scrutinio dei profili di corretta quantificazione e di regolare copertura

dei medesimi oneri, senza modifiche del quadro generale di finanza pubblica ai fini di compensazione degli effetti finanziari;

– in merito all'articolo 34, comma 4, sulla procedura di monitoraggio delle risorse, si rappresenta la necessità, in sede applicativa, di garantire il corretto coordinamento con le procedure speciali di monitoraggio degli oneri previste dai decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere proposta dal relatore.

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni)

Il relatore PRESUTTO (M5S) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere già approvato per le Commissioni di merito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

– relativamente all'articolo 1, che disciplina un nuovo contributo a fondo perduto, si fa presente che l'individuazione puntuale dei soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 avverrà necessariamente attraverso l'acquisizione delle istanze e il preventivo controllo formale delle stesse; si segnala, peraltro, che nella relazione tecnica la platea dei "nuovi" beneficiari è stata ipotizzata pari a 142.425 unità, con oneri stimati per 802 milioni di euro, dei quali sono 140.823 i soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione del suddetto articolo 25, non hanno presentato la relativa istanza: per tali soggetti sono stati stimati oneri per 610 milioni di euro; invece, è stato ipotizzato che 1.602 siano i soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro che potrebbero presentare istanza ai sensi della disposizione in esame, con oneri stimati in 192 milioni di euro;

– in relazione all'articolo 2, si rappresenta che la registrazione di un effetto immediato sul fabbisogno deriva dal fatto che le risorse sono messe a disposizione di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, per cui non rileva l'utilizzo delle stesse ma solo l'uscita dal perimetro della Pubblica Amministrazione;

– con riguardo all'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, si rappresenta che la misura, non limitata agli enti ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, ha carattere emergenziale ed è finalizzata a evitare crisi di liquidità in cui sarebbero incorsi i soggetti operanti nel

campo dello spettacolo dal vivo, costretti a cancellare gli spettacoli previsti a causa delle misure restrittive di contenimento del virus Covid-19 che avrebbero per tale motivo dovuto restituire il corrispettivo economico ricevuto in previsione della realizzazione degli spettacoli programmati e non realizzati: detta misura non determina maggiori spese giacché all'atto dell'emissione del buono non si configura alcun esborso da parte dell'ente, che si impegna a differire la prestazione ove possibile o a restituire quanto ricevuto dopo diciotto mesi nel caso di necessità di rimborso monetario per il mancato utilizzo del *voucher*;

– in relazione all'articolo 5, comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto "*tax credit vacanze*", si precisa che, sulla base di dati di fonte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo aggiornati (relativi al 12 ottobre), il valore economico dei buoni generati risultava aumentato di circa il 5 per cento rispetto al valore riscontrato il 23 settembre: ne risulta un incremento tendenziale mensile pari al 7,5 per cento; alla luce di tali dati la somma di 350 milioni di euro utilizzata ai fini della stima, che rappresenta oltre il 50 per cento del valore riscontrato al 23 settembre, si può considerare prudenziale, tanto più ove si tenga conto dei più recenti scenari legati all'emergenza Covid-19, che non risultano favorevoli ad un incremento della propensione all'utilizzo dei buoni in esame;

– con riguardo all'articolo 5, comma 7, si esprime parere di nulla osta alla formulazione della disposizione di copertura come previsione di spesa;

– per quanto riguarda l'articolo 8, si stima che i soggetti interessati dalla norma siano circa 147.000 rispetto ai circa 750.000 soggetti interessati dal decreto-legge n. 34 del 2020; inoltre, si precisa che la norma si limita a non considerare il fatturato solo rispetto al limite di 5 milioni di euro relativo al periodo d'imposta precedente e non con riferimento al requisito del calo di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente: quest'ultimo requisito rimane necessario per avere diritto all'agevolazione; con riferimento al tiraggio del credito si precisa che l'ammontare del credito d'imposta già utilizzato dai soggetti che hanno diritto all'agevolazione costituirebbe, ad oggi, un dato parziale e poco significativo, dato che il suo utilizzo in compensazione potrebbe avvenire in tempi futuri, tenendo anche in considerazione le diverse misure di differimento dei termini di versamento delle imposte stabiliti con i recenti provvedimenti normativi;

– con riferimento all'articolo 9, si evidenzia che la stima è stata effettuata considerando i versamenti IMU imputabili ai soggetti rientranti nei codici ATECO di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame: si ritiene infatti che in tal modo può essere rispettato il requisito secondo cui, per fruire dell'agevolazione, il proprietario deve risultare anche gestore dell'attività svolta negli immobili esentati; in particolare, risultano circa 190.000 soggetti proprietari classificati nei predetti codici attività che versano imposta per una rata media di circa 640 euro: di questi, circa 130.000 appartengono al settore della ristorazione (bar e ristoranti) per una perdita

stimata di circa 71 milioni di euro (di cui 9,5 milioni per IMU quota Stato e 61,5 milioni per IMU quota comuni), 13.500 soggetti nelle attività sportive e di intrattenimento per circa 16,3 milioni (di cui 6,5 milioni per IMU quota Stato e 9,8 milioni per IMU quota comuni), e gli altri nei restanti codici attività per circa 34 milioni di perdita (di cui 3,7 milioni per IMU quota Stato e 30,3 milioni per IMU quota comuni); non sono stati considerati i soggetti proprietari di immobili che risultano già esentati dal versamento della seconda rata IMU per effetto dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, come ad esempio immobili del comparto turistico, cinema, teatri, stabilimenti termali e balneari;

– per quanto riguarda l'articolo 11, si conferma che nel Documento programmatico di bilancio (DPB) è stato operato un aggiornamento degli andamenti tendenziali per gli anni 2020 e 2021 nell'articolazione delle singole voci del Conto economico delle Amministrazioni pubbliche, anche sulla base di aggiornati elementi di monitoraggio, nell'ambito della quale trovano compensazione in termini di indebitamento netto anche gli effetti derivanti dalla conservazione in conto residui della somma di cui all'articolo 11 medesimo: al riguardo, si conferma che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si riverberano sul 2021 e che i medesimi trovano compensazione ai sensi dell'articolo 11, come illustrato anche in relazione tecnica;

– con riguardo all'articolo 34, viene rappresentato che il provvedimento in esame non comporta una modifica del quadro tendenziale di finanza pubblica, disponendo interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate dal Parlamento nel corso di quest'anno,

esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

– all'articolo 5, comma 7, le parole: «pari a», siano sostituite dalle seguenti: "valutati in";

– all'articolo 23, sia inserito, in fine, il seguente comma: "10-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»;

– all'articolo 24, sia inserito, in fine, il seguente comma: "6-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."»;

– all'articolo 26, comma 2, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";



– all'articolo 27, sia inserito, in fine, il seguente comma: "4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

– all'articolo 30, sia inserito, in fine, il seguente comma: "9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";

e con le seguenti osservazioni:

– con riguardo all'articolo 8, si sottolinea l'importanza che il Parlamento abbia dati aggiornati sull'andamento delle misure in vigore, non solo per la valutazione delle stime dei nuovi interventi, ma anche per avere un quadro generale della finanza pubblica completo e informato;

– in relazione agli articoli 11 e 34, si richiama la differenza tra il Documento programmatico di bilancio (DPB), che ha finalità informative nei confronti della Commissione europea, e gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, ovvero il Documento di economia e finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento; si evidenzia, inoltre, che l'esame dei provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri richiederebbe esclusivamente lo scrutinio dei profili di corretta quantificazione e di regolare copertura dei medesimi oneri, senza modifiche del quadro generale di finanza pubblica ai fini di compensazione degli effetti finanziari;

– in merito all'articolo 34, comma 4, sulla procedura di monitoraggio delle risorse, si rappresenta la necessità, in sede applicativa, di garantire il corretto coordinamento con le procedure speciali di monitoraggio degli oneri previste dai decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (n. 201)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli articoli 7 sull'avvio del procedimento, 10 in tema di consenso alla consegna, 12 concernente la decisione sulla richiesta di esecuzione e 16 sul ricorso per Cassazione, occorre chiedere rassicurazioni in merito alla effettiva

esperibilità delle attività processuali e all'adozione delle decisioni in tempi più brevi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, a valere sulle sole risorse umane, finanziarie e strumentali che sono già nelle disponibilità dell'Amministrazione.

Con riguardo all'articolo 21, che introduce la trasmissione telematica degli atti tra uffici giudiziari in relazione all'esecuzione del mandato di arresto europeo, posto che la relazione tecnica assicura circa l'assenza di costi di adeguamento e la realizzazione da parte dell'Amministrazione giudiziaria di un costante aggiornamento dei propri sistemi informativi, andrebbero forniti dati puntuali sulle risorse finanziarie previste a tal fine nel bilancio e sui programmi di intervento già destinati alle dotazioni informatiche, con particolare riguardo agli uffici giudiziari delle Corti d'Appello.

Più in generale, con riferimento all'articolo 24, recante la clausola di invarianza finanziaria, nel richiamare quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, richiede elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con l'indicazione delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità del provvedimento.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n.179 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute (n. 202)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, ricordando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo del parere della Conferenza Stato-regioni.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 2, andrebbe fornito un chiarimento in ordine all'affidamento della direzione dei posti di controllo frontaliери (PCF) a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale, in rapporto sia alle attuali figure apicali dei posti di ispezione frontaliери (PIF) e degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) che all'eventualità che gli stessi possano risultare destinatari di specifiche indennità aggiuntive rispetto ai livelli retributivi ordinariamente spettanti ai veterinari ministeriali con qualifica dirigenziale.

Chiede poi conferma del fatto che gli oneri correlati all'articolo 2 restino in effetti pienamente a carico degli operatori, chiarendo le concrete modalità attraverso le quali si intende garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, appare evidente che il sistema di controlli ivi previsto debba essere fondato su un sistema tariffario la cui idoneità alla copertura dei costi andrebbe approfondita, giacché le modifiche organizzative conseguenti al presente decreto (implicitamente ammesse dall'articolo 8) potrebbero determinare un aumento del livello dei costi che, perlomeno in una prima fase, potrebbe non trovare idonea copertura nel sistema tariffario, in mancanza di una piena cognizione dei nuovi costi necessari per i controlli. Sul punto, poi, andrebbe assicurato che l'istituzione dei posti di controllo frontalieri (PCF) in luogo delle due precedenti strutture (PIF e USMAF), in merito ai controlli sui prodotti in esame, non richieda aggiornamenti tecnici o connessi alla formazione degli operatori in relazione al sistema informativo TRACES NT (*Trade Control and Expert System New Technology*), il che potrebbe determinare maggiori oneri.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 180 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2020 (n. 219)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è composto di due articoli e un allegato, ed è corredato di relazione tecnica, recante la quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, eseguita separatamente per ciascuna voce di spesa.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1, le risorse del Fondo per le missioni internazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a euro 1.185.611.680 per l'anno 2020 e pari a euro 850.000.000 per l'anno 2021, sono ripartite, per euro 1.182.546.854 per l'anno 2020, e per euro 285.810.969 per il 2021, tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, indicati nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 ed autorizzati dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con le rispettive risoluzioni del 7 luglio 2020 e del 16 luglio 2020, nelle misure indicate all'allegato 1 dello schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca una specifica disposizione concernente l'indennità di missione da riconoscere al personale delle forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello schema di decreto in esame.

Per quanto di competenza, posto che la relazione tecnica assicura che le misure corrispondono a quelle indicate nell'Allegato I – con riferimento alle schede tecniche annesse, ai fini della esposizione degli oneri attesi per ciascun aggregato relativo a ogni missione – e in considerazione della circostanza che le autorizzazioni sono espressamente configurate nella relazione tecnica quali «limiti massimi di spesa», con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione non è formalmente esplicitata nelle relative schede, andrebbe confermato che anche per tali missioni la quota dello stanziamento ivi prevista nel riparto assolve la funzione di tetto massimo di spesa. In merito ai criteri di calcolo adottati nelle stime degli oneri riportati nelle singole schede tecniche, con riferimento alle missioni internazionali di cui alle schede nn. 1; 8-10; 11-13, 16-17; 19; 21; 24-26; 29; 31; 33-34; 36-44, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito ai parametri adottati per la stima degli oneri espressamente indicati come «*una tantum*». In relazione alle nuove missioni, di cui alle schede nn. 9-bis, 17-bis, 29-bis, 38-bis e 41-bis, per un onere complessivo stimato pari a 47 milioni di euro circa, di cui 35 milioni relativi al fabbisogno di spesa atteso per il 2020 e a 12 milioni di euro circa nel 2021, andrebbe chiarito se lo stanziamento di bilancio 2020 era già calibrato in previsione dell'autorizzazione di nuove missioni internazionali oppure se vi si fa fronte tramite risparmi conseguiti da altre missioni o interventi di cooperazione. Con riguardo agli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, l'imputazione degli oneri all'anno 2020 è motivata sulla base del fatto che la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, ai sensi della rinnovata disciplina contabile di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, ossia in funzione della «scadenza» prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta «esigibilità»), anziché in base al tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza. A tale proposito, va considerato che gli oneri di cui si prevede l'imputazione in bilancio per l'anno 2020 – i quali, come risulta dalla relazione tecnica, attengono in linea di massima a spese di parte corrente (per lo più spese di personale e di funzionamento) e pertanto, in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010), dovrebbero essere integralmente imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo viene acquisito (forza lavoro, bene o servizio), a prescindere dal momento in cui si verifica il pagamento. Trattandosi quindi di fattori produttivi che ragionevolmente dovrebbero produrre la loro utilità già nell'anno 2020, ossia nell'arco temporale in cui si svolge la missione internazionale che ne ha giustificato l'acquisizione, il relativo onere in termini di indebitamento netto dovrebbe essere integralmente imputato all'esercizio 2020, anche se il pagamento delle obbligazioni da cui l'onere trae origine avverrà in un

esercizio successivo, ferma restando l'imputazione di quota parte di esso in termini di saldo netto e di fabbisogno all'esercizio 2021. Diversamente, dal momento che la relazione tecnica imputa invece una quota di oneri 2021 a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, sembrerebbe indispensabile che il Governo fornisca un puntuale elenco della gamma delle spese interessate dallo slittamento, con riferimento alle quali, per l'appunto, è stata operata l'imputazione all'anno 2021, chiarendo quali siano le motivazioni di tale imputazione anche in termini di competenza economica. In relazione alla scheda n. 45 (MAECI- Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario), andrebbero chiarite le ragioni per cui tali interventi presentano uno slittamento all'anno successivo per esigibilità delle obbligazioni superiore anche all'onere del primo anno (il prospetto indica oneri per circa 60 milioni di euro nel 2020 e 63 milioni di euro nel 2021).

Rileva poi che il prospetto riepilogativo degli effetti in relazione agli oneri riferibili alle schede di sintesi 30 (Forze Armate- MINURSO) e 31 (Forze Armate – MFO Egitto) non espone alcun effetto d'impatto in termini di indebitamento netto. A tale proposito, posto che invece il totale delle spese riportato è tale che sembra siano stati conteggiati oneri per indebitamento netto anche per tali due schede in misura simmetrica agli altri saldi, andrebbe chiarito se si tratti di un refuso oppure andrebbe rettificato il totale e andrebbero indicate le differenti annualità di impatto e le ragioni di tale asimmetria.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 193 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 1° dicembre 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 200**

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*Orario: dalle ore 16 alle ore 17*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR CARLO GAUDIO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (N. 66)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 201**

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*Orario: dalle ore 17,05 alle ore 18,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL'EMERGENZA DA COVID-19)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 202**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 18,10 alle ore 19,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE CARNI E DEI SALUMI (ASSICA) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUINICOLTORI (ASSOSUINI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL'EMERGENZA DA COVID-19)*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 1° dicembre 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 153**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**COLLINA**

*indi del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,10*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL TOURING CLUB ITALIANO, DI RAPPRESENTANTI DI ASSOENOLOGI E DEL PRESIDENTE DI PROMOCAMP ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)*



## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 1° dicembre 2020

**Plenaria**

**183<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2027) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

La presidente PARENTE (*IV-PSI*), relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo, che introduce una ulteriore serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19. Fa presente che gli aspetti di competenza della Commissione sono ravvisabili all'articolo 3. In particolare, l'articolo in esame dispone un incremento, nella misura di 100 milioni di euro per il 2020, del Fondo per le emergenze nazionali, ai fini dell'acquisto e della distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. Le nuove risorse sono gestite, per la suddetta finalità, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

In seguito ad un intervento della senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) sull'ordine dei lavori, la PRESIDENTE propone di concludere l'esame del provvedimento nella seduta antimeridiana di domani, anche

in considerazione dell'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito. Saggiunge che il decreto-legge «ristori-*quater*», ove assegnato, sarà oggetto di successiva e separata trattazione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 160**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 17,25*

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, SUGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 202, 205, 206 E 210 E NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID» (ATTO N. 569)*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

Martedì 1° dicembre 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 57**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Orario: dalle ore 10,10 alle ore 12,20*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUGLI  
ASPETTI DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA*

**Plenaria**

**179ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del  
territorio e del mare Morassut.*

*La seduta inizia alle ore 18,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 218)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

Il relatore QUARTO (M5S) illustra l'atto in titolo ricordando preliminarmente che il comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo – nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato – degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari.

Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo schema di decreto in titolo provvede a ripartire annualmente le risorse in questione stanziato sul capitolo 1551, piano gestionale 2 – inerente le spese di funzionamento, in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi – del bilancio di previsione del Ministero medesimo. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 18.13, Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, nell'ambito della missione 18, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Nel capitolo 1551 lo stanziamento complessivo di competenza per il 2020 risulta pari a 70,6 milioni di euro e lo stanziamento da ripartire per il 2020 è pari a circa 4,1 milioni di euro (nel dettaglio, euro 4.102.413,00), come per la ripartizione avvenuta nel 2019.

In relazione ai criteri e finalità del riparto, relativo a parchi e aree marine protette, la procedura per il riparto della quota destinata agli Enti Parco nazionali, ammontante ad euro 1.888.000, è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri, quali: la superficie occupata da ciascun Parco, rilevata dal 6° aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle aree naturali protette (approvato con D.M. Ambiente 27 aprile 2010), mentre per i parchi dell'Arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago toscano è stato utilizzato anche il dato relativo alla superficie di perimetrazione a mare; le superfici delle zone naturali di riserva integrale, tenendo conto pertanto dell'estensione complessiva della superfici che presentano un particolare pregio naturalistico e che risultano sottoposte a speciali vincoli per la fruizione; il numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, quale indicatore del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente Parco deve affrontare. Come evidenziato dall'Allegato A (Riparto fondi anno 2020 – Enti parco nazionali) all'Atto del Governo, risultano assegnate quote fisse di riparto pari a 65.000 euro, 85.000 euro e 103.000 euro, sulla base dei valori assunti dai parametri suddetti, ai quali sono applicati appositi coefficienti di ponderazione,

che tengono conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri.

Relativamente al riparto della quota destinata alle Aree marine protette, pari ad euro 924.000, la procedura è stata elaborata sulla base della distinzione in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e zone non ASPIM, prevedendo, per le prime, una quota fissa di 52.000,00 euro e per le seconde una quota fissa di 22.000,00 euro, come riportato nell'Allegato B, relativo al Riparto fondi anno 2020 – Aree marine protette, dello schema in esame. I diversi importi assegnati alle aree incluse nella lista delle aree ASPIM trovano giustificazione, secondo quanto argomentato nella relazione allo schema, nel fatto che tale qualifica «comporta un aumento di responsabilità sul controllo dell'ambiente, allo scopo di salvaguardare le specie ASPIM e gli habitat in cui le specie vivono e si riproducono», implicando un lavoro per il regolare monitoraggio e la salvaguardia delle specie individuate negli elenchi ASPIM. Proprio con riferimento alle aree ASPIM si rileva l'unica significativa differenza fra il piano di riparto relativo al 2020 e quello del 2019. In particolare l'area relativa alle isole Egadi è stata inclusa quest'anno fra le aree ASPIM, con la previsione di un contributo pari a 52.000 euro a fronte dei 23.000 dello scorso anno. L'incremento del contributo è stato ottenuto riducendo di 1.000 euro gli importi relativi alle altre aree e di 3.000 euro lo stanziamento relativo alle Convenzioni internazionali, sul quale ci si soffermerà più avanti.

In base allo schema, i soggetti beneficiari e le destinazioni di spesa previste per il riparto 2020 risultano 24 Enti Parco nazionali e 27 Aree Marine protette.

Per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1983, n. 42, e Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874), sono poi stanziati 420.000 euro (circa 7.000 euro in meno rispetto all'anno scorso).

Per la voce Fondo di premialità si è invece ritenuto di riservare una quota pari ad euro 50.413, da destinare agli Enti parco che avranno rispettato termini e modalità previsti e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti, ovvero per la compensazione di eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551, ovvero per ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali. Il fondo risulta incrementato rispetto all'anno scorso di 4.000 euro.

Ai tre parchi minerari – Parco tecnologico ed archeologico delle coline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata, Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche – sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 300.000, 300.000 e 220.000. La relazione allo schema del Governo sottolinea al riguardo che tali Parchi non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli

interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli Enti Parco nazionali e alle Aree Marine Protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), il relatore QUARTO (*M5S*) ribadisce che l'ammontare complessivo dello stanziamento che viene ripartito è rimasto invariato rispetto a quello dell'anno scorso e risulta pari a circa 4.102.413 euro.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al rappresentante del Governo se per le finalità oggetto dell'Atto del Governo in esame potranno essere stanziati risorse aggiuntive nell'ambito di quelle che saranno rese disponibili per l'Italia sulla base del *Next Generation EU*.

Il sottosegretario MORASSUT fa presente che le risorse ripartite con l'Atto del Governo in titolo hanno natura di spesa corrente, mentre quelle previste nell'ambito del *Next Generation EU* potranno finanziare solo spese per investimenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la presidente MORONESE dichiara chiuso il dibattito.

La PRESIDENTE prende quindi atto che non vi sono richieste di fissare un termine per la presentazione di osservazioni, ai fini dell'espressione del parere sull'Atto del Governo in titolo.

Il relatore QUARTO (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, posta ai voti, è approvata la proposta di parere favorevole.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta già convocata per domani, alle ore 15, non avrà più luogo.

Resta al momento confermata quella convocata per la giornata di giovedì 2 dicembre, alle ore 8,45.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Martedì 1° dicembre 2020

**Plenaria**

**207<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute (n. 202)**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Osservazioni favorevoli)

Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice senatrice Giannuzzi, illustra i contenuti degli schemi di decreto legislativo in titolo, che recano le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi della delega di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018 e dei relativi criteri specifici di delega.

Evidenzia, quindi che il regolamento (UE) 2017/625 riunisce in un unico strumento il complessivo quadro normativo relativo ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, razionalizzandolo e semplificandolo, e

provvedendo contestualmente ad abrogare i previgenti regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 854/2004, e gli altri regolamenti settoriali. I controlli ufficiali che esso disciplina riguardano i seguenti settori: sicurezza alimentare; emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente per la produzione di alimenti e mangimi; mangimi e sicurezza dei mangimi; salute e benessere degli animali; produzione biologica; importazioni di animali e relative merci da Paesi terzi, anche vendute via Internet. Il regime di controllo è basato sul rischio, per indirizzare i controlli laddove sono più necessari, e su un sistema senza preavviso inteso a garantirne l'efficacia.

Il regolamento, in quanto tale, detta norme direttamente applicabili, pertanto i decreti legislativi presentati dal Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento si limitano a dettare norme di natura ordinamentale e di governance relativamente ai controlli ufficiali nei predetti settori dell'agroalimentare, compresi gli aspetti sanzionatori (criterio di delega di cui alla lettera *i*) e di copertura finanziaria (criterio di cui alla lettera *g*).

In particolare: – lo schema n. 202 reca disposizioni relative controlli sulle importazioni di animali e relative merci provenienti da Paesi terzi, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *h*); – lo schema n. 205 reca disposizioni relative ai controlli sulle importazioni di animali e relative merci provenienti da altri Stati membri, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *f*); – lo schema n. 206 reca disposizioni relative ai controlli interni al territorio nazionale sui settori dell'agroalimentare, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*); – lo schema n. 210 reca disposizioni relative al finanziamento dei controlli sui settori dell'agroalimentare, ai sensi della lettera *g*).

Passando a una disamina più specifica, evidenzia che lo schema di decreto legislativo n. 202 disciplina in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *h*) dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018, i controlli ufficiali sulle importazioni nell'Unione europea provenienti da Paesi terzi, per verificarne la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, sicurezza dei mangimi, salute e benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), del regolamento (UE) 2017/625.

Il provvedimento, quindi, non tratta dei controlli relativi all'emissione di OGM nell'ambiente, dei controlli fitosanitari e di quelli sulle certificazioni di qualità (DOP, IGP e STG), di cui alle restanti lettere del paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/625, che sono invece oggetto degli atti del Governo nn. 208, 209, 211 e 212.

Il testo si compone di 8 articoli. L'articolo 1 istituisce i Posti di controllo frontaliere (PCF). L'articolo 2 disciplina l'organizzazione dei controlli, mediante il sistema informativo TRACES (*TRAdE Control and Expert System*) della Commissione europea. L'articolo 3 detta le esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, per le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del regolamento, tra cui: campioni commerciali, animali e merci destinati a scopi scientifici, merci



destinate a consumo personale in bagagli di viaggiatori, piccole partite di merci spedite a persone fisiche, animali da compagnia. L'articolo 4 dispone in merito alla designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture. L'articolo 5 dispone in merito alle sanzioni applicabili per la violazione della normativa di riferimento. L'articolo 6 dispone l'abrogazione dei due regolamenti finora vigenti: il decreto legislativo n. 93 del 1993 e il decreto legislativo n. 80 del 2000. Gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni finali relative alle modalità tecniche per l'organizzazione delle attività dei posti di controllo frontalieri.

Lo schema di decreto legislativo n. 205 disciplina i controlli ufficiali sulle importazioni intracomunitarie, provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per verificarne la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2017/625, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *f*) dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018.

Il testo si compone di 7 articoli. L'articolo 1 demanda tali controlli agli Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) del Ministero della salute. L'articolo 2 disciplina l'organizzazione dei controlli e definisce gli adempimenti a carico degli operatori che sono tenuti a effettuare la registrazione presso gli uffici veterinari. L'articolo 3 disciplina lo svolgimento dei controlli di conformità alla normativa europea, di animali e merci provenienti da altri Stati membri, da parte degli uffici veterinari. L'articolo 4 reca le disposizioni sanzionatorie, mentre l'articolo 5 dispone l'abrogazione dei due regolamenti finora vigenti: il decreto legislativo n. 27 del 1993 e il decreto legislativo n. 28 del 1993. Gli articoli 6 e 7 prevedono, rispettivamente, le disposizioni finali e la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto legislativo n. 206 reca disposizioni relative ai controlli interni al territorio nazionale sui settori dell'agroalimentare, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018.

Il testo si compone di 14 articoli. L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento. L'articolo 2 designa, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali, quali Autorità competenti. Inoltre, il Ministero della salute è designato quale Autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali.

Tuttavia, in attuazione dei criteri di delega, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali è designato quale Autorità competente e autorità di collegamento, per i settori dei controlli inerenti: *a*) le pratiche commerciali sleali, la tutela dei consumatori e l'etichettatura, relativamente agli alimenti; *b*) gli aspetti commerciali relativi ai mangimi, compresa l'etichettatura; *c*) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; *d*) la produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; *e*) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

L'articolo 3 disciplina l'adozione del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP), elaborato da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 109 del Titolo V del regolamento (UE) 2017/625, con la finalità di descrivere il sistema dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare. L'articolo 4 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. L'articolo 5 dispone che l'Autorità competente, in base alle non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, valuti il possibile rischio per la salute umana o animale e adotti provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, tra cui il sequestro amministrativo. L'articolo 6 prescrive gli obblighi degli operatori, di collaborazione con le autorità nello svolgimento dei controlli ufficiale e delle altre attività ufficiali, compresa l'attività di certificazione ufficiale.

A tutela dell'operatore, l'articolo 7 prevede che l'Autorità competente, nel prelevare i campioni oggetto di verifica, debba assicurare che vi sia una quantità sufficiente per garantire la disponibilità di tutte le aliquote, compresa quella destinata al titolare o a un suo delegato, al fine di garantire all'operatore la possibilità di una controperizia. L'articolo 8 regolamenta la procedura che l'operatore può attivare nel caso in cui non condivida le valutazioni effettuate dall'autorità competente in sede di controperizia.

L'articolo 9 individua quali laboratori ufficiali, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento, l'Istituto Superiore di Sanità, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i Laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali, i Laboratori delle agenzie per la protezione dell'ambiente e i Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento. L'articolo 10 detta disposizioni sui laboratori nazionali di riferimento (LNR) e introduce disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche.

L'articolo 11 intende riconoscere, oltre alle navi officina e alle navi frigorifero, anche le navi *refeer* e dispone ai fini dell'effettuazione su tali navi i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 12 dispone che, ai fini di tracciabilità dei medicinali veterinari, a far data dal 28 gennaio 2022, le registrazioni dei medicinali veterinari somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti e agli animali d'azienda, avvengono esclusivamente in formato elettronico.

L'articolo 13 disciplina le modifiche e le abrogazioni di provvedimenti vigenti e l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto legislativo n. 210 reca disposizioni relative al finanziamento dei controlli sui settori dell'agroalimentare, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g) dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018.

Il testo si compone di 21 articoli e 6 allegati. L'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto, consistente nella determinazione delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con ali-

menti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. L'articolo 2 prevede, ai fini dello schema di decreto, l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 3 disciplina l'applicazione da parte del Ministero della salute delle tariffe per alcune attività svolte dal medesimo Dicastero o per conto di quest'ultimo, tra cui in particolare: i controlli ufficiali eseguiti presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali e le merci summenzionate; il riconoscimento dei depositi per il magazzinaggio delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi.

L'articolo 4 individua le tariffe per i controlli ufficiali, di competenza del Ministero della salute, sulle navi officina, navi frigorifero e navi *reefer*. L'articolo 5 definisce le tariffe inerenti all'attività di esportazione, da parte di un operatore, degli animali e delle merci di cui al regolamento. L'articolo 6 definisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'azienda sanitaria locale, relativi ai macelli, agli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, agli stabilimenti di sezionamento di carni, a quelli di produzione di latte o di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 7 definisce le tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'azienda sanitaria locale relativa alla macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo o ad animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

L'articolo 8 dispone la maggiorazione del 30 per cento della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, applicata ai controlli ufficiali condotti negli stabilimenti, quando detti controlli siano effettuati, su richiesta dell'operatore in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00, nei giorni festivi e nei giorni feriali con una richiesta formulata con un anticipo inferiore alle 24 ore. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di controlli ufficiali originariamente non programmati effettuati dall'Azienda sanitaria locale su richiesta degli operatori.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria. L'articolo 11 definisce le tariffe relative alla richiesta di esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché all'eventuale richiesta di altre analisi, prove o diagnosi. L'articolo 12 definisce le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute. L'articolo 13 definisce le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'azienda sanitaria locale. L'articolo 14 disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute. L'articolo 15 disciplina la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale. L'articolo 16 disciplina le modalità di rendicontazione degli introiti derivanti dalle tariffe. L'articolo 17 concerne, con riferimento agli obblighi a carico dell'operatore, i provvedimenti per omessa comunicazione o per omesso pagamento delle tariffe.

L'articolo 18 definisce le modalità di aggiornamento e di modifica degli allegati al provvedimento, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute.

L'articolo 19 prevede che il Ministero della salute, nell'ambito della relazione da presentare alla Commissione europea, entro il 31 agosto di ogni anno, nelle materie di cui al regolamento (UE) 2017/6258, indichi anche un *link* ad una pagina *web* del Ministero stesso, in cui siano riportate le informazioni pubbliche di cui all'articolo 85 del regolamento.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 21 dispone le opportune abrogazioni.

Il Presidente relatore, quindi, ritiene che i provvedimenti in titolo non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo invece la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali sul rispetto della normativa in materia agroalimentare. Propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, *pubblicato in allegato* al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 211)**

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice LONARDO (*Misto*) illustra l'atto in titolo, che disciplina la produzione e la commercializzazione delle sementi, in attuazione della delega all'emanazione di un testo unico in materia, stabilita dall'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018, in coordinamento con il regolamento (UE) 2016/2031, in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, e con il regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli ufficiali.

La Relatrice ricorda che il regolamento (UE) 2016/2031 disciplina il regime fitosanitario europeo, di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, sostituendosi alla direttiva 2000/29/CE, che a sua volta aveva sostituito la direttiva 77/93/CE, la prima direttiva in materia, del 1977. La normativa stabilisce un sistema finalizzato a determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite, denominati «organismi nocivi», dannosi per le piante o i prodotti vegetali, e finalizzato a ridurre tali rischi a un livello accettabile. Il sistema prevede la registrazione dei produttori di vegetali, l'ispezione fitosanitaria annuale di alcune produzioni, e la conseguente

certificazione denominata «passaporto delle piante» che è richiesto per tutti i loro movimenti all'interno dell'Unione tra operatori professionali.

Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina il regime dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare, in sostituzione del regolamento (CE) n. 882/2004 e degli altri regolamenti settoriali. Il regolamento del 2017 quindi riunisce in un unico strumento il quadro normativo globale, razionalizzandolo e semplificandolo. I controlli ufficiali che esso disciplina riguardano i seguenti settori: sicurezza alimentare; emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente per la produzione di alimenti e mangimi; mangimi e sicurezza dei mangimi; salute e benessere degli animali; produzione biologica; importazioni di animali e relative merci da Paesi terzi, anche vendute via Internet. Il regime di controllo è basato sul rischio, per indirizzare i controlli laddove sono più necessari, e su un sistema senza preavviso, per garantirne l'efficacia.

Al fine di assicurare la piena applicazione dei due regolamenti predetti, la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), con l'articolo 11, ha conferito al Governo la delega legislativa a emanare le necessarie norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/2031 sulla normativa fitosanitaria e ai connessi risvolti inerenti il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e della vite. Con il successivo articolo 12, ha conferito la delega legislativa a emanare le necessarie disposizioni per adeguare le competenze, i compiti e le risorse finanziarie per consentire la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli.

In attuazione della citata delega di cui all'articolo 11, il Governo ha presentato lo schema di decreto legislativo n. 209, che detta le norme sulla protezione delle piante da organismi nocivi, nonché gli schemi nn. 208, 211 e 212, che disciplinano, rispettivamente, la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, delle sementi e della vite, e i relativi controlli ufficiali.

In attuazione della delega di cui all'articolo 12 della legge di delegazione, il Governo ha presentato gli schemi di decreto legislativo nn. 202, 205, 206 e 210, che dettano norme sul regime e la *governance* dei controlli in materia agroalimentare, con particolare riguardo, rispettivamente, alle importazioni da Paesi terzi, alle importazioni da altri Stati membri, ai controlli interni e alle risorse finanziarie a tali scopi finalizzate.

Soffermandosi, quindi, specificamente sullo schema di decreto legislativo n. 211, la Relatrice evidenzia che esso si compone di 87 articoli, suddivisi in 9 capi, e di 16 allegati.

In particolare, il capo I (articoli da 1 a 6) contiene le norme generali, relative alla delimitazione dell'ambito di applicazione, da cui sono escluse le sementi destinate all'esportazione a Paesi terzi, e alle finalità. Si prevede l'individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità nazionale competente, la definizione delle categorie dei prodotti sementieri e gli obblighi a carico delle imprese

produttive, tra cui l'obbligo di iscrizione nel Registro nazionale degli operatori professionali (RUOP).

Il capo II (articoli da 7 a 17), disciplina i Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive e istituisce presso il Mipaaf la Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati.

Il capo III (articoli da 18 a 31) dispone in materia di controlli dei prodotti sementieri e istituisce il Registro del personale tecnico autorizzato a tali controlli. Disciplina poi la certificazione dei prodotti sementieri e le categorie di commercializzazione.

Il capo IV (articoli da 32 a 43) stabilisce le condizioni per l'immissione in commercio e regola la tracciabilità dei prodotti sementieri.

I capi V (articoli 44-47) e VI (articoli 48-74) stabiliscono le deroghe all'obbligo di iscrizione nel Registro nazionale, in caso di piccoli quantitativi o varietà prive di valore intrinseco, e prevede l'iscrizione nel Registro, per le varietà da conservazione, definendone la zona di origine e di produzione. Reca poi disposizioni in materia di etichettatura e disciplina i controlli ufficiali *ex post* sulle varietà da conservazione.

Il capo VII (articoli 75-80) dispone l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, in caso sia riconosciuta l'equivalenza delle norme in materia di caratteristiche, prescrizioni, contrassegni, ispezioni e controlli, alle norme vigenti nell'UE.

Il capo VIII (articoli 81-84) stabilisce le disposizioni sanzionatorie, le tariffe per le iscrizioni nei Registri, per i controlli e le certificazioni, e la clausola di neutralità finanziaria.

Il capo IX (articoli 85-87) reca la clausola di cedevolezza delle norme statali, qualora le regioni legiferino nell'ambito delle proprie competenze, e le norme transitorie e di abrogazione.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, contribuendo invece alla piena applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), con riferimento alle norme di cui al capo II, chiede chiarimenti sull'incidenza della normativa in materia di gestione dei prodotti sementieri geneticamente modificati.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver sollevato la questione sul controllo degli OGM nella scorsa seduta.

La relatrice LONARDO (*Misto*) si riserva di svolgere un approfondimento specifico sul capo II e rinvia anche alla relazione integrativa che ha predisposto sull'atto del Governo n. 209 in relazione alla questione sollevata dal senatore Bossi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 212)**

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice LONARDO (*Misto*) introduce l'esame del provvedimento in titolo, che disciplina la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione della delega all'emanazione di un testo unico in materia, stabilita dall'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018, in coordinamento con il regolamento (UE) 2016/2031, in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, e il regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli ufficiali.

Per quanto riguarda le considerazioni di inquadramento contestuale, la Relatrice rinvia alla relazione testé svolta sull'atto del Governo n. 211.

Procede quindi a illustrare il provvedimento in esame, che si compone di 39 articoli, suddivisi in 6 capi, e di 11 allegati, provvedendo ad accorpare tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

In particolare, il capo I (articoli da 1 a 8) contiene le norme generali, relative alla delimitazione dell'ambito di applicazione, da cui sono esclusi i materiali destinati all'esportazione a Paesi terzi. Si prevede l'individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) quale autorità nazionale competente e le competenze dei servizi sanitari centrale e regionali, nonché la definizione delle categorie dei materiali di moltiplicazione della vite e gli obblighi a carico delle imprese produttive, tra cui l'obbligo di iscrizione nel Registro nazionale degli operatori professionali (RUOP).

Il capo II (articoli da 9 a 20), istituisce presso il Mipaaf il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, compresa la sezione sulle varietà geneticamente modificate. Il capo III (articoli da 21 a 28) dispone in materia di controlli dei materiali di moltiplicazione della vite e istituisce il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli. Disciplina poi la certificazione di tali materiali e le categorie di commercializzazione.

Il capo IV (articoli da 29 a 33) stabilisce le condizioni per l'immissione in commercio e regola la tracciabilità dei materiali di moltiplicazione della vite. Il capo V (articoli 34-35) stabilisce le disposizioni sanzionatorie, le tariffe per le iscrizioni nei Registri, per i controlli e le certificazioni, e la clausola di neutralità finanziaria. Il capo VI (articoli 35-39) reca la clausola di cedevolezza delle norme statali, qualora le regioni legiferino nell'ambito delle proprie competenze, e le norme transitorie e di abrogazione.

La Relatrice ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, contribuendo invece alla piena applicazione del regolamento (UE)

2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. Propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di osservazioni favorevoli, *pubblicata in allegato* al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2027) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 154, del 23 novembre scorso, cosiddetto «Ristori *ter*», che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute in relazione all'epidemia da Covid-19, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'incremento di 1,45 miliardi di euro per il 2020, del Fondo istituito dal decreto «Ristori *bis*» (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149), al fine di fare fronte agli oneri derivanti dall'estensione dei benefici di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 14 del predetto decreto-legge, volti a compensare le misure restrittive previste dal DPCM del 3 novembre 2020, applicate alle regioni individuate come zone a più elevato rischio epidemiologico in base alle ordinanze del Ministero della salute.

L'articolo prevede inoltre di integrare l'allegato 2 del decreto Ristori *bis*, per inserire anche l'attività del «commercio al dettaglio di calzature e accessori» tra le attività che possono beneficiare delle misure di ristoro previste per le «zone rosse».

L'articolo 2 istituisce un fondo di 400 milioni nel 2020 destinato a sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, applicando l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, che prevede la distribuzione di buoni spesa e di generi alimentari, anche tramite gli enti del Terzo settore, da parte dei servizi sociali comunali, in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai nuclei familiari in stato di bisogno.

L'articolo 3 dispone un incremento di 100 milioni di euro per il 2020, del Fondo per le emergenze nazionali (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), ai fini dell'acquisto e della distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri previsti dai primi tre articoli del decreto, e incrementa di 2 milioni



di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa per la fruizione dell'APE sociale (indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, per alcune categorie di soggetti).

L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione sul vincolo del pareggio del bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche, introdotto in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, stabilisce che tale principio continua ad applicarsi anche agli enti che sono stati scorporati dall'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT in base a pronunciamenti della Corte dei conti.

Inoltre, l'articolo circoscrive la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT alla sola applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, senza effetti sul conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

La Corte dei conti ha, infatti, competenza in materia di ricognizione sull'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, essendo tale elenco quello di riferimento ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, in base alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Tuttavia, tali enti esclusi continuano ad avere un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica, atteso che le loro entrate e spese continuano a essere consolidate nel conto della pubblica amministrazione. Ciò comporta quindi un disallineamento tra i dati ISTAT e i dati Eurostat, e l'immediata apposizione da parte di Eurostat di una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica con evidenti conseguenze negative per il Paese.

Infine l'articolo 6 dispone ai fini dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Il relatore ritiene che non si ravvisino, nei contenuti del decreto-legge, profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza il reiterarsi di molteplici decreti «ristori» aggiuntivi, in una situazione in cui i cittadini e le imprese hanno invece bisogno di ricevere subito un sostegno concreto ed efficace.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, *pubblicato in allegato* al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (n. 209)**

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 25 novembre.

La relatrice LONARDO (*Misto*) ricorda che nella precedente seduta era emersa una questione in materia di organismi geneticamente modificati. In particolare, era stato chiesto se con l'importazione e commercializzazione di innesti o altri materiali di moltiplicazione geneticamente modificati all'estero venisse di fatto consentita la coltivazione in Italia di piante OGM.

Al riguardo, la Relatrice precisa che lo schema di decreto ripropone due norme già vigenti nei due decreti legislativi relativi alle piante da frutto e alle piante ortive, di cui la prima prevede che i materiali di moltiplicazione geneticamente modificati possono essere immessi sul mercato solo se l'OGM in questione è stato autorizzato in conformità con la normativa europea.

Tale norma è stabilita all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 2010 in materia di piante da frutto e all'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 2011 in materia di ortaggi, ed è riproposta dallo schema di decreto legislativo in esame, rispettivamente, all'articolo 56, comma 3, e all'articolo 62, comma 4, dello schema.

La seconda norma stabilisce l'obbligo di indicazione sull'etichetta dei prodotti, della specifica che contiene varietà geneticamente modificate, indicando anche di quale modifica genetica si tratta. Questa norma è stabilita all'articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 2010 in materia di piante da frutto e all'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2011 in materia di ortaggi, ed è riproposta dallo schema di decreto legislativo, rispettivamente, all'articolo 58, comma 2, lettera *i*), e articolo 64.

La normativa nazionale, quindi, non consente la commercializzazione dei materiali OGM di moltiplicazione di piante da frutto o di ortaggi, se non si tratti di organismi vegetali geneticamente modificati che siano stati autorizzati in conformità della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Ad oggi, risultano autorizzate alla commercializzazione, dall'Unione europea, circa 60 varietà di mais, soia, cotone, colza e barbabietola da zucchero, come si evince dal sito *Internet* del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Tuttavia, solo una di queste varietà è stata autorizzata dall'Unione europea anche per essere coltivata sul territorio europeo. Si tratta del mais MON810 della Monsanto, che attualmente è prodotto solamente in Spagna

e in Portogallo. Quasi tutti i restanti Paesi, tra cui anche l'Italia, hanno infatti ufficialmente scelto di vietarne la coltivazione sui propri territori, sulla base della direttiva (UE) 2015/412 che ha introdotto tale facoltà.

In base a tali scelte nazionali, la Commissione europea, con la decisione di esecuzione (UE) 2016/321, del 3 marzo 2016, ha modificato l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato MON 810, con il conseguente divieto di coltivazione in: Vallonia (Belgio), Bulgaria, Danimarca, Germania (tranne che a fini di ricerca), Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Slovenia, Irlanda del Nord (Regno Unito), Scozia (Regno Unito) e Galles (Regno Unito).

Pertanto, sebbene sia consentita la commercializzazione dei prodotti e dei materiali di moltiplicazione delle circa 60 varietà di OGM di mais, soia, cotone, colza e barbabietola da zucchero, resta comunque vietato il loro utilizzo a fini di coltivazione.

La Relatrice ricorda quindi che le importazioni in Italia di OGM, in generale, non consistono in cibo destinato direttamente al consumo umano, quanto piuttosto in mais geneticamente modificato per l'allevamento di ovini e suini.

In particolare, l'Italia è un forte importatore di mangimi OGM per il fabbisogno del settore zootecnico: al 2017, l'87 per cento del mangime per animali venduto in Italia è costituito da OGM, tra cui il mais e la soia. Analoga è la situazione del cotone usato per l'abbigliamento, anch'esso costituito, al 2017, per il 70 per cento da cotone OGM.

La normativa italiana, inoltre, vieta anche l'attività di ricerca con colture OGM in campo aperto, consentendola solamente all'interno di serre chiuse.

La Relatrice presenta quindi uno schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la Relatrice per l'approfondimento in tema di OGM, da cui emerge come l'Italia, in cui vige il divieto di coltivazione, sia un grande importatore di mangimi OGM. Ritiene, quindi, che tale situazione costituisca una forma per aggirare il divieto, attraverso un consumo umano indiretto di OGM, tramite gli animali nutriti con mangimi geneticamente modificati.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia la Relatrice, concorda con le considerazioni del senatore Bossi e propone di svolgere un approfondimento insieme alla Commissione agricoltura, sul consumo umano indiretto di OGM e sui possibili impatti sulla salute umana.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare le opportune forme di tale approfondimento e, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, *pubblicato in allegato* al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

## ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (n. COM(2020) 652 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice BOTTO (*M5S*), relatrice, illustra la proposta di decisione in titolo, ricordando che i programmi di azione per l'ambiente hanno orientato lo sviluppo della politica ambientale dell'Unione fin dai primi anni Settanta. L'articolo 4, paragrafo 3, del Settimo programma di azione in materia di ambiente (7° PAA), che giungerà a termine il 31 dicembre 2020, prevede che la Commissione presenti, se del caso, una proposta relativa a un 8° PAA in tempo utile al fine di evitare discontinuità temporale tra i due Programmi.

Il piano per la ripresa *Next Generation EU* indica il *Green Deal* come la nuova strategia di crescita dell'Europa e ne sottolinea l'importanza ai fini di una ripresa rapida e sostenibile verso la neutralità climatica e una transizione giusta ed equa che non lasci indietro nessuno. L'Ottavo programma di azione per l'ambiente (8° PAA), che condivide con il *Green Deal* la visione a lungo termine e gli obiettivi prioritari in materia di ambiente, sosterrà l'impegno comune dell'UE a favore della ripresa verde.

La proposta di decisione in esame definisce quindi un programma generale di azione per l'ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030, stabilisce i suoi obiettivi prioritari, individua le condizioni che ne favoriscono il conseguimento e istituisce un quadro per valutare se l'Unione e i suoi Stati membri sono sulla buona strada verso la loro realizzazione. L'8° PAA mira ad accelerare la transizione dell'Unione verso un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse, pulita e circolare, nonché a conseguire gli obiettivi ambientali dell'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sostenendo appieno gli obiettivi ambientali e climatici del *Green Deal* europeo (articolo 1).

L'8° PAA si articola in sei obiettivi tematici prioritari: *a*) ridurre in modo irreversibile e graduale le emissioni di gas a effetto serra; *b*) fare costanti progressi nel rafforzamento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici; *c*) progredire verso un modello di crescita rigenerativo; *d*) perseguire l'obiettivo inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche; *e*) proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità e rafforzare il capitale naturale; *f*) promuovere la sostenibilità ambientale (articolo 2).

L'articolo 3 elenca le condizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi tematici prioritari, assicurando così un'attuazione coerente al livello

adeguato. La Commissione ha annunciato che migliorerà il modo in cui i suoi orientamenti per legiferare meglio e gli strumenti di sostegno affrontano le questioni relative alla sostenibilità e all'innovazione, affinché tutte le iniziative dell'UE rispettino l'impegno di non nuocere all'ambiente.

L'articolo 4 istituisce il quadro di monitoraggio. Si prevede che la Commissione europea, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, valuti e riferisca periodicamente in merito ai progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni favorevoli al loro conseguimento definite all'articolo 3.

La proposta di decisione in esame si basa sull'articolo 192, paragrafo 3, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere in materia di ambiente.

In merito al rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea indica, come motivo dell'azione a livello europeo, la necessità di prevedere un monitoraggio efficace, coerente e reattivo dell'8° PAA e delle politiche ambientali e climatiche dell'UE nel loro insieme. Quanto al parametro del valore aggiunto derivante dall'azione a livelli di Unione, rileva come il quadro di monitoraggio sull'8° PAA e sul *Green Deal* europeo, sosterrà gli obblighi di comunicazione, faciliterà dibattiti ad alto livello e contribuirà all'esame e alla valutazione dei risultati del Programma stesso. In generale, gli obiettivi posti dal Programma richiedono un'azione coordinata a livello dell'UE, per la natura stessa della materia ambientale, nonché per la necessità di integrare tali obiettivi in tutte le pertinenti strategie, iniziative legislative e di altro tipo, programmi, investimenti e progetti a livello dell'Unione e ai livelli nazionale, regionale e locale.

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, non sembra che la proposta vada oltre quanto necessario e opportuno per il conseguimento degli obiettivi della politica in questione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede che la Commissione possa svolgere, sulla proposta in esame, un'interlocuzione con gli eurodeputati italiani della Commissione ambiente del Parlamento europeo (ENVI).

Il PRESIDENTE si riserva di valutare le opportune forme per tale interlocuzione e ricorda che, sulla proposta in esame, non è ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto per i vaccini contro la COVID-19 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di questa malattia in risposta alla pandemia di COVID-19 (n. COM(2020) 688 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, illustra i contenuti della proposta di decisione in titolo, evidenziando come l'Unione europea guidi gli sforzi a livello mondiale per *test*, trattamenti e vaccinazione su base universale.

La Commissione europea ha adottato misure eccezionali per esentare temporaneamente gli Stati membri dall'IVA e dai dazi doganali su beni essenziali necessari a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19. Tale misura, prorogata fino alla fine di aprile 2021, tuttavia, riguarda solo l'importazione e non le cessioni intracomunitarie o interne.

Le vigenti norme in materia di IVA contengono due strumenti principali che consentono già agli Stati membri di ridurre il costo dei vaccini contro il Covid-19 e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro: 1) la direttiva 2006/112/CE (cd. direttiva IVA) che prevede esenzioni senza diritto a detrazione per le cure ospedaliere e mediche; 2) la possibilità per gli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta (non inferiore al 5 per cento) ai «prodotti farmaceutici [che comprendono i vaccini] normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie [...]».

Diversamente da quanto previsto per i vaccini, la direttiva IVA non permetterebbe l'applicazione di aliquote ridotte ai dispositivi medico-diagnostici in vitro per il Covid-19.

L'obiettivo della proposta di direttiva in esame, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 129-*bis* nella direttiva 2006/112/CE, è quindi quello di consentire agli Stati membri di esentare temporaneamente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) la fornitura di vaccini contro il Covid-19 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro (*kit* di analisi), nonché i servizi strettamente correlati a tali vaccini e dispositivi.

La misura di esenzione dall'IVA, che sarà temporanea e in vigore fino al cessare della crisi sanitaria, non dovrebbe protrarsi oltre il 31 dicembre 2022 e, se del caso, potrà essere prorogata.

A norma dell'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva IVA, l'aliquota ridotta potenziale e l'esenzione dall'IVA, sotto forma di aliquota zero, applicate alle suddette cessioni nel territorio di uno Stato membro, saranno applicabili anche alla cessione intracomunitaria o all'importazione in tale Stato membro.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede l'unanimità in Consiglio e la consultazione del Parlamento europeo per l'adozione delle disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

In riferimento al principio di sussidiarietà, la Commissione europea rileva che la vigente direttiva IVA impedisce agli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro da Covid-19 e un'aliquota IVA pari a zero alla fornitura di vaccini contro il Covid-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro di questa malattia. Un'iniziativa legislativa a livello dell'UE volta a modificare la direttiva è quindi il modo più efficiente per garantire quanto prima a tutti i cittadini dell'UE un accesso equo e a prezzi accessibili alla fornitura di tali vaccini e dispositivi medico-diagnostici in vitro.

In riferimento al principio di proporzionalità, la Commissione europea rileva che la proposta ha un ambito di applicazione limitato ed ha carattere temporaneo e in tal senso, secondo la Commissione europea, rispetta il principio di proporzionalità. Essa concede agli Stati membri la possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro Covid-19 e un'aliquota zero alla fornitura di vaccini e dispositivi medico-diagnostici in vitro Covid-19. La decisione di fissare tali aliquote rimane a discrezione e sotto la responsabilità degli Stati membri. L'iniziativa impedirebbe agli Stati membri di violare la direttiva IVA qualora alle cessioni in questione fosse concessa un'aliquota ridotta o un'aliquota zero, come molti Stati membri prevedono di fare.

Rileva, quindi, che il Governo ha trasmesso la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, non ravvisando alcuna criticità e ritiene, pertanto, di poter concludere che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) propone che la Commissione suggerisca l'estensione della misura anche ai farmaci connessi con un protocollo terapeutico ufficialmente validato e condiviso a livello europeo per la cura del Covid.

Il senatore FAZZOLARI (*Fdi*) ritiene che la Commissione non disponga delle competenze farmacologiche necessarie a stabilire i confini di una tale estensione e ritiene comunque non corretto conferire alla politica decisioni di natura tecnica, con il rischio di generare situazioni e interessi non finalizzati alla maggiore tutela della salute. Peraltro non gli risulta l'esistenza di alcun protocollo validato in Italia.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) condivide la contrarietà espressa dal senatore Fazzolari su qualunque estensione della misura, oltre a quanto previsto nella proposta di direttiva in esame.

Il PRESIDENTE, quindi, ribadita la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, propone di proseguire l'esame nella sede consultiva.

La Commissione conviene.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,35.*



**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA  
COMMISSIONE SUGLI ATTI DEL GOVERNO  
N. 202, N. 205, N. 206 E N. 210**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato che gli schemi di decreto legislativo in titolo recano le disposizioni necessarie per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi della delega di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018 e dei relativi criteri specifici di delega;

ricordato che:

– il regolamento (UE) 2017/625 riunisce in un unico strumento il complessivo quadro normativo relativo ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, razionalizzandolo e semplificandolo, e provvedendo contestualmente ad abrogare i previgenti regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 854/2004, e gli altri regolamenti settoriali.

– i controlli ufficiali disciplinati riguardano i seguenti settori: sicurezza alimentare; emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente per la produzione di alimenti e mangimi; mangimi e sicurezza dei mangimi; salute e benessere degli animali; produzione biologica; importazioni di animali e relative merci da Paesi terzi, anche vendute via *Internet*;

– il regime di controllo è basato sul rischio, per indirizzare i controlli laddove sono più necessari, e su un sistema senza preavviso inteso a garantirne l'efficacia;

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo n. 202 disciplina, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *h*) dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018, i controlli ufficiali sulle importazioni nell'Unione europea provenienti da Paesi terzi, per verificarne la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, sicurezza dei mangimi, salute e benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), del regolamento (UE) 2017/625;

– lo schema di decreto legislativo n. 205 disciplina i controlli ufficiali sulle importazioni intracomunitarie, provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per verificarne la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2017/625, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *f*) dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018;

– lo schema di decreto legislativo n. 206 reca disposizioni relative ai controlli interni al territorio nazionale sui settori dell'agroalimentare, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018;

– lo schema di decreto legislativo n. 210 reca disposizioni relative al finanziamento dei controlli sui settori dell'agroalimentare, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *g)* dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2018;

valutato che i provvedimenti in titolo non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo invece la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali sul rispetto della normativa in materia agroalimentare,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2027**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 154 del 23 novembre 2020 (cosiddetto «Ristori *ter*»), che introduce ulteriori misure urgenti con riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute in relazione all'epidemia da Covid-19, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea:

– l'articolo 1 si limita ad estendere i benefici già previsti dal decreto «Ristori *bis*» (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149), nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui al noto *Temporary Framework* (comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 e successive modificazioni e integrazioni), al fine di compensare le misure restrittive previste dal DPCM del 3 novembre 2020, applicate alle regioni individuate come zone a più elevato rischio epidemiologico in base alle ordinanze del Ministero della salute;

– l'articolo 5, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione sul vincolo del pareggio del bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche, introdotto in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, stabilisce che tale principio continua ad applicarsi anche agli enti che sono stati scorporati dall'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT in base a pronunciamenti della Corte dei conti e, al contempo, circoscrive la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT alla sola applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, senza effetti sul conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con la conseguenza di evitare la possibile apposizione da parte di Eurostat di una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica con evidenti conseguenze negative per il Paese;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 212**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato lo schema di decreto legislativo disciplina la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione della delega all'emanazione di un testo unico in materia, stabilita dall'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), in coordinamento con il regolamento (UE) 2016/2031, in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, e il regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli ufficiali.;

considerato che, in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018, il Governo ha presentato lo schema di decreto legislativo n. 209, che detta le norme sulla protezione delle piante da organismi nocivi, nonché gli schemi nn. 208, 211 e 212, che disciplinano, rispettivamente, la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, delle sementi e della vite, e i relativi controlli ufficiali;

considerato che il testo del provvedimento si compone di 39 articoli, suddivisi in 6 capi, e di 11 allegati, provvedendo ad accorpare tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 209

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante, in forza della delega legislativi di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019);

rilevato che in base alla delega sono stati predisposti dal Governo anche gli schemi di decreto legislativo n. 208, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e ortive, n. 211, recante norme per la produzione e la commercializzazione di prodotti sementieri, e n. 212, recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

considerati i contenuti dello schema, volti a costituire il nuovo quadro normativo nazionale in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi, sostituendo e abrogando il vigente decreto legislativo n. 214 del 2005, di attuazione alla direttiva 2002/89/UE, in linea con il nuovo regime fitosanitario europeo definito dai regolamenti (UE) 2016/2013 e (UE) 2017/625;

considerati, in particolare, l'articolo 56, comma 3, l'articolo 58, comma 2, lettera i), l'articolo 62, comma 4, e l'articolo 64, che ripropongono disposizioni già vigenti secondo cui i materiali di moltiplicazione geneticamente modificati possono essere immessi sul mercato, e quindi anche importati dall'estero, solo se l'OGM in questione è stato autorizzato in conformità con la normativa europea e i prodotti devono obbligatoriamente recare in etichetta l'indicazione del contenuto di varietà geneticamente modificate;

rilevato che ad oggi, risultano autorizzate alla commercializzazione, dall'Unione europea, circa 60 varietà di mais, soia, cotone, colza e barbabietola da zucchero, come si evince dal sito Internet del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, di cui solo una di queste varietà, il mais MON810 della Monsanto, è stata autorizzata dall'Unione europea anche per essere coltivata sul territorio europeo, ma limitatamente a Spagna e Portogallo (decisione di esecuzione (UE) 2016/321);

rilevato che la piena applicazione della normativa europea in materia, consentirà di evitare possibili futuri contenziosi in materia fitosanitaria, come quello attualmente in corso concernente la *Xylella fastidiosa* in Italia, di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2174 e alla conseguente sentenza della Corte di giustizia UE, del 5 settembre 2019, nella causa C-443/18;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 1° dicembre 2020

**Comitato X**

**Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione  
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia**

**Riunione n. 16**

*Coordinatore: Piera AIELLO (Misto)*

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,18*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul sistema bancario e finanziario**

Martedì 1° dicembre 2020

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Carla RUOCCO

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione dell'Amministratore Delegato di Prelios Credit Servicing Spa, Riccardo Serrini, in merito ai modelli di *business* degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP**

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l'audizione. Avverte che le eventuali richieste di segretezza dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Riccardo SERRINI, *Amministratore Delegato di Prelios Credit Servicing Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione in parte segretata.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Daniele PESCO (*M5S*) e Elio LANNUTTI (*M5S*), ai quali risponde Riccardo SERRINI, *Amministratore Delegato di Prelios Credit Servicing Spa*.



Carla RUOCCO, presidente, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,35.





